TORNATA DEL 23 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. — Relazione sul disegno di legge per il trattato di commercio colla Danimarca. — Discussione generale del disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Questioni preliminari d'ordine, sulle iscrizioni e sui dibattimenti — Parlano i deputati Nisco, Paternostro, De Boni, Lazzaro, D'Ondes, Cadolini, ed il ministro per l'interno, Peruzzi — È respinta la proposta del deputato Melchiorre contro la discussione generale — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio contro il progetto — Discorso del deputato Castagnola, e sue varie modificazioni — Discorso del deputato Alfieri Carlo — Discorso del deputato Cadolini, e proposta firmata da lui e da ventiquattro deputati, per la riforma della legge sopra varie nuove basi.

La seduta è aperta a mezzogiorno.

mischi, segretario, legge il processo verbale delle precedenti tornate, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni:

9974. Gl'impiegati d'archivio provinciale di Catanzaro fanno istanza per essere equiparati agli archivisti delle altre provincie del regno.

9975. La Giunta municipale di Roccaraso rassegna alcune osservazioni tendenti a dimostrare la necessità di esonerare i comuni dalle somministranze militari, anticipazioni per detenuti ed altri gravosi servizi per addossarli alle Casse provinciali, e prega la Camera a volerne tener conto nella imminente discussione della legge comunale.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero omaggi alla Camera:

Il presidente del Consiglio provinciale di Chieti — Atti di quel Consiglio, Sessioni ordinaria del 1863 e straordinaria del 1864, copie 3;

Il sindaco di Pesaro — Verbale dell'adunanza di quel Consiglio municipale delli 8 giugno corrente, 1 copia;

Dal Consiglio di amministrazione della Società Italiana per le strade ferrate meridionali — Relazione fatta all'assemblea generale ordinaria del 29 aprile 1864, copie 200.

Il deputato Sansevero, per motivi di salute, chiede il congedo di un mese.

(È accordato.)

BELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER APPRO-VAZIONE DEL TBATTATO DI COMMERCIO CON LA DANIMARCA.

PRESIDENTE. Il deputato Canalis ha la parola per presentare una relazione.

canalis, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge relativo al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Danimarca.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PEB MODI-FICAZIONI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVIN-CIALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale.

Prima che cominci la discussione debbo pregare i signori deputati i quali intendono parlare sopra i singoli articoli di volersi inscrivere sopra gli articoli del disegno di legge segnati con numeri romani nel progetto della Commissione, comechè in massima accettato dal Ministero. E siccome v'hanno taluni i quali si sarebbero inscritti sopra numeri dell'antica legge o del progetto ministeriale, farei loro preghiera di riferire la loro iscrizione a quel numero del disegno di legge, a cui risponde l'articolo del disegno di legge del Ministero o dell'antica legge sopra il quale essi si sarebbero iscritti, e così di riformare in tal guisa le iscrizioni loro.

La segreteria è incaricata di ricevere queste rettificazioni.

susco. A me pare che vi saranno osservazioni a fare sugli articoli appunto che non hanno numero romano quali sono gli articoli della legge del 1859, mentre che i numeri romani sono stati apposti alle modificazioni apportate alla suddetta legge del 1859, e coteste osservazioni non si debbono vietare. Perciocchè la legge del 1859 modificata dalle proposte del Governo e della Commissione formerà la nuova legge provinciale e comunale; onde può benissimo avvenire che ci siano deputati inscritti sugli articoli della legge del 1859, per-

suasi siccome io lo sono, che non vi potrebbe essere discussione seria e ragionevole qualora non si armonizzi i vecchi ed i nuovi articoli secondo un concetto generale e predominante, il che non si otterrebbe col metodo che viene proposto.

PRESIDENTE. L'oratore certamente nel suo ragionamento può spaziare in quanti articoli vuole; io solo vorrei ben nettamente segnata una sola serie, ed in essa il punto nel quale, secondo l'iscrizione presa, il presidente debba dar la parola: e poichè sembra che la discussione debba più naturalmente portarsi sulle modificazioni, questo è il motivo pel quale io preferirei il metodo sovr'indicato.

NISCO. Io prego l'onorevole presidente a concedermi di spiegarmi meglio. Io credo, per esempio, che l'articolo primo della legge in cui si dice che il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni, debba essere modificato perchè il mandamento non entra nella divisione provinciale e comunale.

La Camera potrà adottare o rigettare l'emendamento che io verrò a proporre sull'articolo primo della legge 1859, ma non impedirmi la proposta, solo perchè non è segnato in numero romano l'articolo sul quale è presentata.

PRESIDENTE. Ella ha la facoltà di farlo, ma prescindendo da un solo esempio, vorrei si facesse, per quanto possibile, riferendosi a quel numero romano della Commissione dove si tratta di conforme argomento.

NISCO. Ma se si trattasse dell'antica legge?

PRESIDENTE. Ella potrebbe presentare anche ad essa i suoi emendamenti, e trattar l'argomento in occasione dell'iscrizione presa nel modo da me indicato in quanto possano gli articoli avere una qualche relazione fra loro

NISCO. Io credo di essere stato infelicissimo nell'esprimere il mio concetto, perchè altrimenti io non avrei potuto non essere compreso.

Io osservai al signor presidente che, essendo possibile il caso pel quale a me o ad altri miei colleghi potesse importare di presentare modifiche agli articoli della legge del 1859, che colle modificazioni presentate dall'onorevole signor ministro e dalla Commissione costituiranno la futura legge provinciale e comunale, non si può vietare la iscrizione su questi articoli, avvegnachè non notati con numeri romani. Nè è da rinviarsi la discussione degli articoli segnati in numero arabico a quella aperta sugli articoli che hanno la fortuna di essere segnati in numero romano, perciocchè in allora avverrebbe che la parola non si prenderebbe a proposito, nè si discuterebbe un articolo quando si deve discutere.

Nel fare queste osservazioni io non intendo di prolungare una discussione pregiudiziale. Resta al signor presidente di esaminare la cosa; io per me mi rassegnerò di prendere la parola quando la Camera ed il signor presidente me lo permetteranno; e sono sicurissimo che alla fine alle osservazioni mie faranno diritto.

LAZZARO. Domando la parola.

PATERNOSTRO. L'aveva chiesta io primo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Paternostro.

PATERNOSTRO. Io non vorrei prolungare questa discussione, ma ho bisogno di una spiegazione dal signor presidente.

Mi pare che l'onorevole presidente cada in errore dicendo che si deve prendere iscrizione sopra i numeri romani del progetto della Commissione. Io avverto, come avvertiva l'onorevole Nisco, che la Commissione ha messo i suoi numeri romani là dove ha fatto delle modificazioni, ma la dove è d'accordo colla legge del 1859 non ha messo alcun numero.

PRESIDENTE. Dunque coloro i quali intendono parlare sulle modificazioni, si iscriveranno al numero romano della Commissione; quelli che sugli articoli dell'antica legge, ed ove essi non abbiano un numero corrispondente in ragione di materia cogli articoli della Commissione, si inscriveranno su quelli.

PATERNOSTRO. Siamo perfettamente d'accordo, e mi dispenso dal continuare.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io prendo la parola non già nell'intendimento di restringere in alcun modo il campo della discussione, nella quale credono di doversi impegnare gli onorevoli deputati, ma solamente per ben chiarire il carattere della legge, che ora viene in discussione.

Se io non vado errato, la legge, quale fu proposta dall'onorevole ministro dell'interno, barone Ricasoli (perchè il presente progetto nella sua essenza è una riproduzione di quella che fu presentata da lui), aveva per iscopo di estendere la legge del 1859 a tutte le provincie del regno, cioè alla Toscana, perchè era la sola parte dello Stato, dove non era in vigore, modificandone alcuni articoli. La Commissione riferì una prima volta intorno a quella legge, la quale fu anzi posta all'ordine del giorno della Camera in giugno del 1862. Furono quindi da me presentate alcune altre modificazioni alla legge del 31 ottobre 1859, tenendo ferma la estensione della legge stessa con queste modificazioni alle provincie toscane dove essa non è in vigore.

La Commissione ha riferito intorno a queste modificazioni. Ora mi pare, se non vado errato, che sia in discussione non già la legge del 23 ottobre 1859, ma un progetto di legge per il quale la legge del 23 ottobre 1859 è estesa a tutto il regno con le modificazioni proposte dal Ministero e dalla Commissione.

Con questo io non intendo menomamente che sia tolta agli onorevoli signori deputati la facoltà di proporre delle modificazioni anche agli articoli che non sono stati contemplati nel progetto del Ministero ed in quello della Commissione, su questo deciderà la Camera; ma mi pare che altro sia il presentare delle altre modificazioni agli articoli non modificati dal Ministero e dalla Commissione, altro sia il prendere la parola egualmente sopra gli articoli modificati e sopra gli articoli non modificati.

Siccome, a mio avviso, qui non si tratta di discutere una legge comunale e provinciale, ma unicamente delle modificazioni, mercè le quali la legge del 1859 sia estesa a tutto il regno, io credo che (almeno questa sarebbe una mia proposizione che mi permetto di sottoporre al giudizio della Camera), io credo che converrebbe che prendessero la parola, se la Camera decide che si debba questo sistema adottare, quegli oratori solamente che intendono proporre qualche emendamento; imperocchè mi pare che il discutere questi articoli senza poi modificarli, sarebbe un discutere la legge comunale del 1859. Del resto me ne rimetto alla saviezza della Camera poichè il mio scopo è quello di circoscrivere nei suoi veri e precisi limiti la discussione.

DE BONI. Debbo fare una sola osservazione all'onorevole ministro sulla questione che egli ha presentato alla Camera.

Egli non ha per certo conteso che si possa discutere tutti gli articoli, benchè non siano contemplati da una qualche modificazione ministeriale o della Commissione; ma ci ha esortato ad astenercene. Se ciò fosse ammesso, io domando: come faremo a discutere gli articoli che sono posti in discussione qualche volta per necessità medesima degli emendamenti che proponiamo sopra gli articoli che sono in discussione?

Come faremo noi a non mettere in discussione gli articoli che non sono tocchi da mutamenti ministeriali o della Commissione? Io credo perciò che la Camera su questo punto non si debba precludere la via, non debba prendere nessuna decisione, ma lasciarci liberi tutti. Ciascuno di noi sa benissimo che in una materia così vasta bisogna restringersi il più che si possa; ma quello che è necessario, resta necessario. E se avverrà che per qualche modificazione proposta alla legge si vegga inesorabile il bisogno di modificare qualche articolo il quale non sia in discussione, occorre poterlo fare pienamente e francamente, altrimenti non faremo che un mosaico, una legge incompleta la quale non armonizzerà nel suo insieme.

Io non avevo che a fare queste osservazioni alla Camera, le quali sono semplici, chiare e logiche.

LAZZARO. Io credo di osservare brevemente come l'onorevole ministro dell'interno, senza volerlo certamente, non fa colle sue parole se non che snaturare il concetto che tutti noi ci siamo formati della discussione che veniamo ad intraprendere.

Noi non veniamo a stabilire l'estensione della legge del 1859 a questa o quella provincia nella quale non sia applicata, bensì veniamo a discutere una legge comunale e provinciale per l'Italia. Se nel concetto dell'onorevole ministro sta che noi qui facciamo un'operazione d'estensione, a questo concetto non vi partecipo, come non vi partecipa la Camera ed il paese.

Faccio osservare ancora come è ben distinto il caso della presentazione del progetto di legge del barone Ricasoli, dalla presentazione del progetto di legge attuale, poichè in quel progetto di legge io trovo all'articolo 1 queste parole;

« La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 è estesa a tutto il regno colle modificazioni contenute in quest'articolo. >

Quindi in questa forma io comprendo il concetto estensivo od annessionista, lo si chiami come si vuole; ma quando l'onorevole ministro Peruzzi ci presenta un progetto di legge con forme diverse da quelle usate dal barone Ricasoli, naturalmente egli è venuto a dire: io accetto alcune parti della legge del 1859, alcune altre parti le modifico, ma vengo nell'assieme a presentarvi un nuovo progetto di legge, e la Camera viene qui a discuterlo.

Resta poi alla discrezione dei singoli deputati vedere quali siano gli articoli che meritino o no discussione, ma questa bisogna che incominci precisamente su tutti gli articoli che sono sottoposti alla nostra considerazione.

Per conseguenza, se l'onorevole ministro non fa alcuna proposta speciale perchè la Camera si limiti a discutere solo le variazioni portate al progetto di legge, allora io non farò neppure alcuna proposta; ma se poi l'onorevole ministro formalmente vuol proporre che la discussione si limiti a quegli articoli sui quali vi è variazione, allora ritorneremmo alla mozione stata fatta per i bilanci, ed in tal caso io mi riserverei di prendere la parola e di proporre quanto crederò opportuno.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io me ne rimetto alla Camera, come dissi fin da principio; ma non posso permettere che si fraintenda, al momento appunto in cui se ne intraprende la discussione, l'indole di questa legge; il peggio che ci potrebbe accadere sarebbe di non sapere che cosa siamo chiamati a fare.

Ora pare a me che il rimprovero che l'onorevole Lazzaro faceva a me, a lui piuttosto possa dirigersi, inquantochè la legge che ora è in discussione è sempre il progetto stato presentato dall'onorevole barone Riçasoli quando era ministro dell'interno, progetto che non fu mai ritirato.

La Commissione riferi sovr'esso una prima volta; io non feci altro che proporre ulteriori modificazioni al progetto di legge che era già stato riferito. E ciò è tanto vero che nell'intitolazione è detto così: Modificazioni alla legge comunale e provinciale 23 ottobre 1859, presentate dal ministro dell'interno (Peruszi) nella tornata del 5 marso 1863 in aggiunta a quelle proposte col progetto di legge presentato alla Camera nella seduta del 22 dicembre 1861.

E la relazione comincia:

« Signori! Poichè la Camera non ebbe opportunità di pronunziarsi sulle modificazioni proposte fino dal 1861 dal barone Ricasoli alla legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, e sulle quali si mostrò in gran parte favorevole il giudizio della Commissione vostra per mezzo del suo relatore commendatore Bon-Compagni, il ministro sottoscritto ha creduto di valersi di questa occasione per fare un'aggiunta a quelle modificazioni, considerando che la Camera, » ecc.

Questo ho voluto dire unicamente per dimostrare che la legge che oggi è in discussione ha per suo scopo esclusivo la estensione della legge 23 ottobre 1859 a tutto il regno, salvo quelle modificazioni che sono state proposte e quelle altre che alla Camera piacerà d'introdurre. Se però la Camera vuol prendere in esame articolo per articolo tutta la legge del 1859, credo che essa sia liberissima di farlo. Io per altro reputai mio debito determinare l'indole della legge che oggi è in discussione, e questo perchè mi pare che quest'indole non sia stata per avventura ben definita da coloro che hanno preso la parola oggi, e perchè io credo che sia intenzione della Camera di dotare, quanto più presto è possibile, il paese di una legge comunale e provinciale; il che non ci sarà possibile ottenere se non faremo ogni sforzo per risparmiare inutili discussioni e parole.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes ha facoltà di parlare.

D'ONDES-BEGGIO. Egli per fermo mi sembra singolare, signor ministro, che ella voglia stabilire ciò che per la natura stessa di una legge non si può stabilire.

Una volta che vi sono delle modificazioni e delle aggiunte ad una legge, può venirne la conseguenza che alcune delle disposizioni esistenti vogliano pure essere mutate, sebbene non siano tra quelle a cui si facciano modificazioni o aggiunte, perchè la legge devesi armonizzare nel suo complesso.

D'altronde poi una legge comunale e provinciale per tutta Italia non è stata mai discussa: è una legge che fu applicata in diversi modi alle diverse parti d'Italia; e in Toscana non fu neanco applicata. Dunque è questa la prima volta che il Parlamento viene a discutere solennemente la legge comunale e provinciale, sebbene innanzi al Parlamento sia dal ministro portata come specie di aggiunte e modificazioni alla legge del 1859. Ondechè deve essere intiera la discussione, sarà poi nella prudenza della Camera, nel criterio di ciascuno di discutere o no alcuni articoli; ma non si può deliberare ora che si restringa ad alcuni articoli la discussione.

Il signor ministro più volte l'ha detto che questa è una legge di grandissima importanza, quasi un

Magnus ab integro sacclorum nascitur ordo,

che da questa legge deve venire copia di beni massimi a Italia tutta, che questa legge è necessaria affinche altre leggi fecondissime di beni ancora siano poi deliberate.

Ora fa d'uopo che il signor ministro senta come io e tutti sentiamo che questo momento è inopportuno per trattare questa legge solenne. Imperocchè...

PRESIDENTE. Permetta: l'ordine del giorno non è in discussione; ella ha spiegato il suo modo di vedere sull'osservazione del signor ministro; non vada oltre, l'ordine del giorno è già fissato.

D'ONDES-REGGIO. Io seguitava il mio ordine d'idee. Del resto conchiudo dicendo che il discutere questi soli articoli e non gli altri della legge è cosa che non si può fare, nè proporre.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non ho proposto niente di questo.

PRESIDENTE. Dunque siamo intesi: l'incidente è terminato.

La discussione generale è aperta...

merchroere. Domando la parola per una mozione

PRESIDENTE. Ha la parola per una mozione d'ordine.

MELCHIORRE. Quantunque desiderosissimo di sentire le dotte discussioni che si faranno intorno a questa legge, la quale offre largo campo agl'intelletti che onorano la nostra rappresentanza nazionale; pure, facendomi interprete del desiderio della Camera non solo, ma dell'intera nazione, sento il dovere di fare un appello al vostro patriottismo.

Vogliamo noi o non vogliamo discutere e votare questa legge da tutti desideratissima?

Non vi è altro mezzo di far presto e bene che risparmiare il tempo che occuperemo nella discussione generale, ossia se saremo discreti, almeno un venti giorni.

È necessaria questa discussione generale, nelle condizioni nelle quali si presentò oggi la legge sul riordinamento comunale e provinciale?

Io credo, o signori, e francamente lo dico, che non è necessaria, nè utile, anzi è dannosa.

In effetto, se noi vogliamo discutere quali sono i principii di una legge che da quattro anni nella maggior parte d'Italia funziona, noi sentiremo il bisogno di discutere se noi effettivamente esistiamo politicamente. Io credo, o signori, che questa discussione generale dovrebbe riflettere tutte quante le materie che vengono contenute negli articoli non studiati dalla Commissione, ed in quelli esaminati e modificati; allora noi continueremo per due mesi la discussione generale, le nostre forze saranno consumate, e la memoria difficilmente ci assisterà. (Rumori)

La Camera ha affidato esclusivamente l'incarico alla Commissione di riferire sulle modificazioni ed aggiunte proposte dal ministro dell'interno sulla legge comunale e provinciale già in vigore da tre anni. Ma se noi eviteremo una discussione generale, quale ne sarà il vantaggio? Noi faremo vedere che gl'interessi del paese ci stanno a cuore più del nostro amor proprio personale. (Interrusioni a sinistra)

DE BONI. Domando la parola.

MELCHIOBRE. Facciamo sacrifizio di noi stessi ed altamente dimostriamo al paese che noi vogliamo la legge, e passiamo immediatamente alla discussione degli articoli ed aggiunte proposte dal Ministero e dalla Commissione. (Rumori a sinistra)

Signori, dobbiamo rispettarci, e se vogliamo rispettarci, dobbiamo essere tolleranti e rispettare le opinioni di ciascheduno, debbiamo conservare la calma nella discussione.

Noi dobbiamo dotare il paese....

PRESIDENTE. Perdoni. La proposta è dunque che non si faccia discussione generale?

MELCHIORRE. Perdoni, signor presidente; io credo che noi dobbiamo assolutamente mostrare di volere il bene del paese, e se lo vogliamo, dobbiamo rinunziare alla discussione generale.

Ho finito.

PRESIDENTE. Propone dunque l'onorevole deputato Melchiorre che non abbia luogo la discussione generale.

Su questo argomento ha la parola il deputato De Boni.

DE BONI. Non credo che la mozione dell'onorevole deputato Melchiorre sia tale, secondo il regolamento, che la si debba discutere e porre ai voti.

Io credo d'essere nel giusto chiedendo che si proceda secondo il nostro costume e secondo esige il regolamento e la natura gravissima della legge, e si ponga termine a questa inutile discussione generale.

Pregherei quindi l'onorevole presidente d'aprire subito la discussione generale, per non perdere altro tempo in dispute secondarie di niuna efficacia così assecondando il desiderio dello stesso onorevole Melchiorre.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha la parola per un richiamo al regolamento.

CADOLINI. Io pregherei il presidente a domandare se sia appoggiata la proposta dell'onorevole Melchiorre, perchè, se non lo fosse, mi asterrei dal parlare.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se appoggia la proposta del deputato Melchiorre.

(È appoggiata.)

Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Io mi atterrò in quei limiti di calma che tanto ci raccomandava l'onorevole Melchiorre, sebbene egli non ce ne desse l'esempio.

Il regolamento stabilisce all'articolo 44 o 45, se non erro....

PRESIDENTE. Scusi, ne darò io stesso lettura:

- Art. 45. La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.
- « Art. 46. La discussione generale si aggirerà sul·l'essenza e sul complesso della proposizione. »

cadolini. Ora a me pare che non si potrebbe nemmeno mettere in discussione la proposta dell'onorevole Melchiorre; a me pare che quando i regolamenti stabiliscono certe franchigie, queste franchigie devono tanto più rigorosamente essere osservate, quanto è maggiore l'importanza della legge di cui si deve trattare nella Camera.

Io perciò, considerando che il progetto di legge che sta ora sottoposto alla nostra discussione è uno appunto dei più importanti che possano alla Camera essere presentati, credo che, se c'è occasione in cui la discussione generale sia necessaria, è quella in cui ci troviamo attualmente.

Propongo quindi alla Camera di passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra la proposta dell'onorevole Melchiorre, perchè a questo modo noi abbrevieremo fin d'ora la discussione.

PRESIDENTE. È proposto l'ordine del giorno puro e semplice sulla proposta del deputato Melchiorre.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Parli.

MELCHIORRE. Pare che io sia stato frainteso. Nell'insieme del mio breve discorso non ho mirato ad altro che a risparmiare una discussione generale sulla legge del 1859. Io chiedeva che la discussione generale fosse evitata, limitandosi e circoscrivendosi la discussione sopra ciascuna modifica ed aggiunta che a quella legge sia stata fatta. (Rumori)

PRESIDENTE. Dunque la proposta dell'onorevole Melchiorre non è come è stata intesa fin qui.

L'onorevole Melchiorre avrebbe ora così formolato la sua proposta: di non eliminare affatto la discussione generale, ma ch'ella si aggiri unicamente sulle modificazioni ed aggiunte portate alla legge del 1859.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Cadolini. (È approvato.)

Si passa alla discussione generale.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha la parola come primo iscritto.

p'endes-reggie. Ripiglio il discorso dove l'ho lasciato nella questione preliminare, imperocchè io, che per primo debbo parlare, reputo debito di non tacere l'inopportunità di tempo in cui viene questa discussione, perchè è il quarto anno che corre questa Legislatura, perchè si è allo scorcio di una lunga Sessione, perchè si sono fatte leggi a centinaia, perchè vi ha universale stanchezza, perchè se questa legge si deve maturamente discutere e deliberare è di necessità che scorra molto tempo, poi dovrà passare al Senato...

Una voce. Non vi vuole molto tempo.

p'endes-reggie. (Non si deve far qui l'improvvisatore di leggi: questo per chi m'interrompe) ... da questo dovrà discutersi solertemente, si faranno naturalmente delle modificazioni, ritornerà la legge di nuovo a questa Camera, e non si sa se in legge così importante, la Camera consentirà senza altro alle modificazioni fatte dal Senato.

Ora tutto questo non è sperabile che si compisca nel breve tempo che durerà questa Sessione, ondechè la discussione di questa legge potrà finire in ispreco di tempo mentre che si dice che molto si ha da fare, che non c'è tempo da perdere. Ma si faccia pure mentre così si vuole.

Questa legge, come diceva, è stata sempre annunziata dal Ministero come sorgente inesauribile di cose grandissime e beneficentissime, quindi generale ed alta l'aspettazione, come era generale e profonda la delusione: sono le montagne che hanno partorito.

Essa non è che un rappezzamento in alcune parti, una sdrucitura in altre della legge vigente, per mezzo

di forestiere imitazioni. Niuno grande concetto l'informa, non vi prevale la ragione storica, non la ragione filosofica, come si addimanda, o meglio innovatrice; non vi prevale la composizione felice e desiderabile dell'una e dell'altra. Vi sia almeno un principio anco falso che tutte le disposizioni colleghi insieme e diriga? Neppure questo: disposizioni vi sono anomale, ed altre in contraddizione fra di loro.

E pria di ogni altro fa d'uopo che due disposizioni considerassimo, le quali poco attenenti agli ordinamenti comunali e provinciali, sono d'indole superiore e contraria alla natura del nostro libero reggimento, anzi di ogni reggimento giusto.

L'una è nelle modificazioni ed aggiunte proposte dal ministro dell'interno nella tornata del 18 scorso aprile, l'altra è nella legge del 1859. Facilmente, signori, rammenterete come quando il ministro dell'interno presentò quelle modificazioni od aggiunte, si mosse questione se dovessero prima mandarsi agli uffici, oppure no. Io allora pregai la Camera di farle poi stampare perchè potessimo conoscerle prima di deliberare. Le mie parole non furono accolte, perchè il ministro diceva: desse sono cose di poco momento, quindi si fecero passare alla Commissione senz'altro. Or fra cotali disposizioni di poco momento ve n'ha una (articolo 3) del tenore seguente:

«È incaricato il prefetto della pubblicazione delle leggi, dei decreti e d'altri atti governativi e ne promuove l'osservanza, emanando all'occorrenza appropriate istruzioni. Quando però si tratti di richiamare in vigore disposizioni legislative e regolamentari cadute in dissuetudine, dovrà farsene autorizzare dal Ministero. »

Il ministro dunque, sulla proposta del prefetto, ha la facoltà di richiamare disposizioni legislative cadute in dissuetudine. E come il Ministero ignora che cotesta è facoltà legislativa, imperocchè le leggi si abrogano non solo espressamente dal legislatore, ma ancora dalla dissuetudine?

« Rectissime illud receptum est, ut leges non solo suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogantur. » L. 32, § 1, PP. De legibus.

Ondechè se si tratta di un fatto speciale, il dichiarare caduta per dissuetudine, o in vigore una legge, compete alla potestà giudiziale, la quale non può decidere in norma generale, ma se si tratta di dichiarare in norma generale se una legge sia in vigore o caduta in dissuetudine, allora ciò è attribuzione della potestà legislatrice.

E quale altrimenti sarebbe l'arbitrio d'un Ministero se potesse chiamare in osservanza leggi cadute in dissuetudine, cadute da alquanti anni, da qualche secolo, o parecchi secoli? Quale maggiore usurpazione della potestà legislatrice, di quali incertezze o insicurtà i beni, le persone, la libertà dei cittadini non sarebbero perennemente minacciati? I giureconsulti non hanno a disputare su di quelle dottrine.

Ed esorbitante, anzi indebita è parimente la facoltà che sia lecito al prefetto di emanare appropriate istruzioni per l'osservanza delle leggi. Quelle istruzioni significano modo di applicare le leggi, ma ciò è proprio dei magistrati, o dei funzionari dei vari rami d'amministrazione secondo la varia natura delle leggi, e come mai può essere facoltà d'un prefetto, cioè dell'agente del ministro dell'interno? Egli non potrà dare istruzione che per le sole leggi che risguardano la sua amministrazione, per tutte l'altre non può, non deve che prestare mano forte alla loro esecuzione ordinata dai magistrati o altri funzionari secondo gli obbietti.

L'altra disposizione da riprovarsi è quella dell'articolo 8 della legge del 1859:

« I governatori, i vice-governatori, gli intendenti e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Nella Costituzione francese dell'anno vin, all'articolo 75, sta parimente scritta la disposizione di tale
specie, che poi è stata ripetuta in tutte le susseguenti
leggi di Francia, e nelle legislazioni dei vari popoli
d'Europa che sventuratamente tolgono ad esempio
Francia. Ma, invero, nè quella prima della Costituzione
di Francia, nè l'altre, sono di tale esorbitante maniera.

L'articolo 75 indicato dice così: « Gli agenti del Governo che non sieno i ministri, non possono essere tradotti in giudizio per fatti relativi alle loro funzioni che in virtù d'una decisione del Consiglio di Stato. In questo caso il giudizio ha luogo innanzi ai tribunali ordinari. » Or per questo articolo non solo l'autorità superiore, ma qualunque privato offeso può ricorrere al Consiglio di Stato contro l'agente del Governo, ma per il nostro un tale diritto si niega al privato; per quell'articolo basta la decisione del Consiglio di Stato per essere l'agente del Governo mandato al giudizio dei tribunali, ma per il nostro ciò non basta, fa d'uopo dell'autorizzazione del Re, cioè del ministro, da cui l'agente dipende, la decisione, o meglio l'avviso del Consiglio di Stato può tornare cosa vana; ondechè qualunque ingiustizia, violenza, ribalderia un agente del Governo possa commettere, godrà d'assoluta impunità se così al suo superiore attalenti, ondechè potrà costui ordinare a colui che giustizia violi e leggi manometta, cioè egli stesso per mezzo del suo agente, potrà la giustizia violare e le leggi manomettere colla impunità di sè stesso e del suo agente.

Simili disposizioni non solo capovolgono i principii di reggimento libero, bensì quelli di un reggimento che non sia tirannico.

E su di ciò voglio tralasciare di recare gli esempi pur troppo spessi che si hanno di questi tempi, poichè abbastanza altre volte se n'è detto.

Signori, andiamo ora alla legge comunale e provinciale.

Una legge comunale e provinciale non sarà mai giusta e benefica se non sarà conforme alla libertà. Ora la grande libertà, la libertà prima e fondamentale è quella degli individui umani, gli esseri soli reali nel mondo umano i quali non hanno avuto l'origine loro nella politica società o negli Stati, bensì nella società naturale, le famiglie, ed il loro consorzio. Gli Stati non sarebbero mai nati o non avrebbero diritto ad esistere senza il bisogno della difesa di coloro che li costituiscono, questa la loro cagione ed insieme il limite della loro legittima difesa. Gli Stati quindi hanno ad ufficio loro custodire e far maggiormente svolgere la libertà degli individui; ove eglino danno di piglio ad altre faccende e turbano quelle libertà, commettono usurpazione.

I primi Stati furono comuni o città, ma poi vari comuni si riunirono tra di loro e formarono uno Stato, ed allora ciascun comune cessò di essere uno Stato e lo Stato diventò l'associazione di tutti quei comuni, e poi quando i comuni che formavano uno Stato furono assai moltiplicati, si ebbe il bisogno di altre aggregazioni, ed altre ancora in cui si dividessero i comuni secondo maggiori o minori attinenze degl'interessi di essi comuni, e si chiamarono provincie, compartimenti, regioni e simili.

Ora la libertà si deve in quest'ordine stabilire; la libertà massima deve essere quella degli individui, poi la maggiore deve essere quella dei comuni, ma solo quanto è necessaria, e che non offenda punto la libertà degli individui; poi la libertà deve essere alle altre associazioni, ma quanto loro è necessaria e che non offenda la libertà dei comuni; finalmente viene lo Stato che deve esercitare la sua potestà o il suo ufficio di generale difesa all'interno ed all'esterno di tutti gli individui, dei comuni, e dell'altre associazioni senza offendere la loro libertà, anzi ampliandola, fortificandola, prosperandola.

Queste sono le dottrine della civiltà cristiana: le dottrine dell'onnipotenza dello Stato sono quelle della civiltà pagana. Il germe della civiltà cristiana sta nella dottrina fondamentale della morale cristiana, ciascuno deve rendere conto dei suoi pensieri e delle sue opere, e non può renderlo colui che non è libero; così il principio morale domina il principio politico; oh, quanto superiore all'antica la moderna civiltà!

Signori, che cosa si è fatto da quest'Assemblea sin da quando si è radunata? Tutto al rovescio di queste dottrine, ogni legge che ha deliberato, è stata una nuova potenza conceduta allo Stato, una usurpazione sulle libertà individuali.

Per avventura questa legge provinciale e comunale sarà un'eccezione a quanto sinora si è adoperato? È dessa conforme a quelle sane dottrine, o è al rovescio delle medesime parimente? Sì, è al rovescio.

Prima parliamo dei comuni.

fo considererò le cose in generale riserbando nei particolari articoli delle particolareggiate osservazioni.

Io veggo in questa legge una lunga filatessa di cose che debbono fare necessariamente i comuni; di modo che esaurita quella, io chieggo se resta ancora qualche altra cosa d'importante, che un comune possa fare, e che non sia obbligato di fare.

Ma vi ha di più, o signori. È di necessità che il comune spenda per quelli obbietti a cui è obbligato: quindi avrà anche la necessità d'imporsi balzelli non quanti ne vuole il comune, ma quanti ne esigono gli obblighi che questo comune ha da eseguire.

Ora questa libertà dei comuni mi sembra simile a quella che si desse ad un privato dicendogli: voi siete libero di amministrare i vostri beni, però dovrete pagare coi vostri beni quelle cose che noi vogliamo che paghiate.

Or finchè libertà significa fare alcuno ciò che vuole e schiavitù fare ciò che altri vuole, i comuni con questa legge non godono di libertà, ma soggiaciono a schiavitù.

Signori, in tutte le deliberazioni che debbono prendere i comuni per gli obbietti a cui sono obbligati, e quindi per imporsi dei balzelli, credete voi che abbiano una certa libertà? Niente affatto. Non v'ha risoluzione di qualche momento che possa avere effetto, se pria non sia sottoposta all'approvazione o del sottoprefetto, o del prefetto, o del ministro, secondo i casi.

Quindi è che realmente la libertà dei comuni non consiste che nel pagare quelle spese che per forza s'impongono ai medesimi di fare!

L'amministrazione provinciale, o signori, non differenzia per nulla dall'amministrazione comunale nel suo concetto dirigente.

Le provincie hanno pure la loro filatessa delle cose che debbono necessariamente fare, hanno quindi la necessità d'imporsi dei balzelli, e le loro deliberazioni di qualche importanza debbono sottostare all'approvazione o del prefetto o del ministro.

Vi ha un miglioramento colle nuove aggiunte alla legge del 1859, ed è che alcune deliberazioni, invece di dover essere approvate dal ministro, lo saranno dal prefetto; con ciò si abbrevieranno certe lungaggini che al presente si soffrono, avvegnachè quelle provengono dal poco solerte servizio de' Ministeri. Ma in ogni modo tale temperamento non è libertà, la libertà è quando ciascuno può fare quello che crede, non quando deve dipendere da un altro, prefetto o ministro.

Questa legge poi, o signori, e per i comuni, e per le provincie, ha una magagna gravissima che tutta la comprende e vizia, ed è l'uniformità di tutte le sue disposizioni per tutti comuni d'Italia.

Io non posso capire come venga in mente a uomini politici che tutti i comuni d'Italia che finora sono stati retti diversamente, che si trovano in condizioni affatto diverse, debbano venir regolati oramai con la stessa legge.

Necessariamente, o signori, ad alcuni comuni, anzi ai più, la legge uniforme deve tornare dannosa.

Se cose vi hanno nei politici reggimenti che debbono

essere necessariamente difformi, sono le norme onde debbono governarsi i comuni e le provincie, cioè i bisogni e gl'interessi speciali de' vari luoghi. Come con la stessa legge governare i comuni e le provincie di Lombardia, di Piemonte, di Toscana, delle Romagne, dei Ducati, di Napoli e di Sicilia? Come colla stessa legge, Napoli che ha mezzo milione di abitanti, Palermo che ne ha più di duecento mila; Torino, Milano che ne hanno poco di meno; Firenze, Genova, Messina, Bologna, che ne hanno cento mila e più, ed altri pure di assai popolazioni e colla stessa legge, comuni che contano abitatori di poche migliaia, di poche centinaia, e meno di cento?

Uniformità stupida! Dalla uniformità non si produce la vita, ma l'inerzia; non l'armonia, ma la monotonia; dalla varietà coordinata sorge la vita operosa e l'armonia ricreatrice.

E qui già sono pronte voci a dire: difformità di leggi! lesa unità dello Stato! lesa nazionalità! Soliti luoghi comuni con cui s'intende menar buoni ogni errore ed ogni ingiustizia.

Sentite, o signori, come in paesi veramente liberi, come in Inghilterra, s'intende l'indole della locale amministrazione. Le divisioni sono contee, parrocchie, borghi; solo nelle contee il Governo centrale ha i luogotenenti o sceriffi, che poca o niuna autorità hanno nell'amministrazione di quelle. Contee, parrocchie e borghi, in Inghilterra, Irlanda e Scozia si reggono con leggi diverse; nella stessa Inghilterra i borghi si distinguono in varie specie e si reggono con varie leggi; l'atto addimandato del Governo locale, sancito primamente al 1858, e poi riformato al 1861, non fu imposto ad alcun borgo, a ciascuno si è lasciata libertà di adottarlo o non, tutto o in parte, ed il borgo che voglia adottarlo non deve che notificare al Governo la sua risoluzione. Così si fa in un paese veramente libero.

E l'Italia, la terra classica delle libertà municipali, le sue libertà ripudia, abbraccia le scempiate leggi e tutte le uniformità di paesi forestieri, getta via il suo oro, raccoglie le scorie degli altri.

Ma veniamo, o signori, alle disposizioni speciali ed importantissime, e che forse sono quelle su cui il Governo maggiormente insiste, voglio parlare della pubblica istruzione, della elementare attribuita ai comuni, e della secondaria attribuita alle provincie.

Io non farò certamente le lodi dell'istruzione pubblica: niuno di noi dubita che la base della civiltà è la pubblica istruzione, e che tutti gli altri ordinamenti, avvegnachè utili, non sono mai base di civiltà; chi dubita, a mo' d'esempio, che le strade ferrate non siano gran mezzo di beni e che possono contribuire alla civiltà d'un popolo? Pure uno Stato può essere solcato da strade ferrate ed il suo popolo essere selvaggio. (Oh!) L'India posseduta dall'Inghilterra è solcata da strade ferrate, ed il suo popolo è barbaro. La Russia non ha penuria di strade ferrate, ne abbonda

più che non fanno altri paesi d'Europa, ed il suo popolo non è più civile che quello di quei paesi.

Signori, voi avete detto sempre che l'istruzione elementare è quella che principalmente si deve promuovere, ed or con questa legge volete che sia faccenda di comuni, che ciascun comune isolatamente debba provvedere alla sua.

Or assai comuni, tutti i piccoli, mancano di mezzi a quell'uopo, ed assai comuni, e principalmente i piccoli, non ne comprendono ancora tutta l'importanza.

Si hanno due esempi che valgono più di molti raziocinii: in Sicilia un comune non ha guari deliberava che non voleva scuola per le donne, perchè non sapeva che fare dell'imparare a leggere e scrivere le donne; in Piemonte un comune avendo a comperare un asino, licenziò un maestro di scuola, e col danaro che era a quello destinato comperò l'asino. (Interruzioni)

Una voce. Questa è un'invenzione.

LANZA e VIORA. Citi quel municipio.

D'ONDES-REGGIO. Vedete come si pratica nei paesi ove è veramente libertà: in America i comuni formano come tante repubbliche separate, sono affatto liberi e indipendenti. Ebbene, sapete che cosa si è fatto in America per l'istruzione? Nella vendita dei terreni una porzione di quel capitale si è data ai comuni perchè provvedessero all'istruzione primaria, senzachè intanto il Governo s'ingerisca della medesima o di altri obbietti che li risguardano. Noi operiamo tutto il contrario: imponiamo loro ciò che debbono fare, e poi nulla diamo loro, e così pretendiamo che facciano delle spese che non possono sopportare e che non faranno.

Nè altrimenti dirò dell'istruzione secondaria che si vuole caricare alle provincie; niuno ignora quanto essa costi e quanto dovrà costare se voglia elevarsi al grado che fa d'uopo per riuscire utile, e vi hanno provincie che non possono affatto sobbarcarsi alle spese ingenti bisognevoli.

Non sono io, signori, che non voglia levare al Governo l'ingerenza nell'istruzione, ma affinchè i comuni e le provincie possano provvedere alla loro istruzione primaria e secondaria, affinchè anco gli studi superiori, le Università possano essere affrancate dall'ingerimento del Governo generale è d'uopo abbracciare un sistema amministrativo tutto diverso da quello che abbiamo.

Al postutto, signori ministri, voi sapete che i comuni e le provincie queste spese non possono fare, ed è chiaro che voi lo sapete. Imperocchè, noi ogni giorno sventuratamente contragghiamo un milione di debiti. Perchè non si levano altri balzelli onde non far quotidianamente questo milione di debiti? Perchè si sa che non si posson levare, perchè i contribuenti non possono pagare più di quanto già pagano, perchè nell'imporre balzelli vi ha un limite.

Dunque, signori, quando voi date ai comuni e alle provincie, agli uni l'istruzione primaria, alle altre l'i-

struzione secondaria, come volete che essi provvedano con nuovi balzelli, se nuovi balzelli confessate che non si levano perchè non si possono levare? Nè vale il dire che, perchè non paga lo Stato, ma pagano i comuni e le provincie, questi trovino dei denari, quasichè i balzelli siano essi imposti dallo Stato, ovvero dai comuni e dalle provincie non si debbano pur sempre prendere ai 22 milioni d'italiani che costituiscono lo Stato. Ora dunque quando voi dite volere che l'istruzione primaria e l'istruzione secondaria siano a carico dei comuni e delle provincie, voi implicitamente dite: non vogliamo nè istruzione primaria, nè istruzione secondaria, ma vogliamo scansare noi la responsabilità di dire: vogliamo abolire l'istruzione primaria, vogliamo abolire l'istruzione secondaria.

(Succede un breve riposo.)

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN DONATO. In questo intervallo vorrei fare una preghiera, e sarebbe, se è possibile, di avere per domattina la tabella che è annessa alla presente legge, e che non fu pubblicata, di tutte le provincie del regno d'Italia colla loro popolazione...

Voci. Vi è già!

DI SAN DONATO. Nella legge del 1859 vi sono indicate le provincie dell'antico regno di Sardegna, della Lombardia e dei Ducati, ma non quelle di tutto il regno.

PRESIDENTE. Veramente quella tabella esiste nella legge e nel manuale distribuito a tutti.

DI SAN DONATO. Io mi permetteva di fare questa preghiera, perchè la tabella non è annessa alla legge in cui se ne parla, e siccome appunto io parlerò sulla tabella...

PRESIDENTE. Bene, si darà ordine che sia stampata. L'onorevole D'Ondes ha la parola por continuare il suo discorso.

D'ONDES-REGGIO. La legge comunale e provinciale, la prima la quale si delibera da noi, Assemblea rappresentante delle varie parti d'Italia, non è soltanto una legge provinciale e comunale, come in Francia, nel Belgio, in Inghilterra, ma è una legge essenzialmente politica, perchè è quella legge che per la prima volta stabilisce come queste varie parti d'Italia debbano stare fra di loro congiunte.

L'Italia tutta alla caduta del romano impero formò il regno barbaro di Odoacre per tredici anni e non più; esteso quindi a svariate regioni non italiane, durò sotto Teodorico trent'anni circa, macchiato dal sangue di Simmaco e di Boezio, e poi in mezzo a discordie ed uccisioni di principi, durò meno di altri quarant'anni, e da quel tempo sino ad ora un regno o repubblica che abbracciasse tutta Italia non è stato mai veduto, e lo stesso presente regno non si compone d'Italia intiera. Nè sotto Roma l'Italia formò mai uno Stato, nè sotto Roma repubblica, nè sotto Roma impero, l'Italia restò, come tutto il mondo, colla varietà dei suoi popoli e degli Stati suoi, retti con leggi varie, accomo-

date alle varie condizioni di loro, questo fu il vero arcano, questa la sapienza con cui Roma dominò l'Italia e tutto il mondo.

Chè se il decadimento di Roma per la corruzione ebbe cominciato al secolo settimo, le leggi unificatrici degl'imperatori le diedero l'ultima spinta al precipizio, e le provvidenze di Diocleziano vennero tardi.

Il genio dei popoli italiani risorse colla sua originaria, antichissima forma nei municipi; allora furono tempi eroici dell'Italia, grandezze sorprendenti di forza, di sapienza e di virtù, perchè la libertà allora era la sostanza della vita degl'italiani, e così soprabbondante, che colla sua luce irraggiava ed avvivava tutta Europa. Ma quella libertà sovente agitava di troppo, ed a dissidi spingeva; chi lo negherà e chi non lo deplorerà? Pure, meglio i dissidii della libertà, che la pace della servitù. (Bene! a sinistra)

La riunione di vari municipi in uno Stato fu un progresso per la concordia, e dapprima molto non ne scapitò la libertà, ma poscia la libertà, ove enormemente patì, ed ove fu spenta; sventura massima e cagione potissima d'altre cento sventure e secolari.

La Sicilia affatto ed a gran pezza Napoli correvano sorti diverse, e con più facilità e per tempo composero due Stati; e se Napoli, il più forte d'Italia, Sicilia con ordini politici liberi da non invidiare, da superare in certe stagioni quelli stessi bene famosi d'Inghilterra, ed una sequela di fatti singolari subiti, non preveduti, avendo recato che quasi tutti quei varii Stati si congiungessero in uno, come mai si pretenderà che questo Stato di quasi tutta Italia si ordinasse senza nè punto nè poco a tanta lunga ed importantissima storia, a cotesto inclito, stupendo genio dei popoli italiani, si ponesse considerazione? Anzi, come per cotesta unione si vorrà cancellare e mutare in un subito tutti i popoli italiani, non so in che specie di gente, per usare la frase comunale, fondere in uno tutti i popoli italiani? I popoli italiani come vile metallo gettati in una forma per uscirne come un pezzo inerte a fantasia de' fonditori!

Ma, o signori, queste idee primieramente non vennero in mente ad alcuno, anzi allora si pensò seriamente come si sarebbero dovuti ordinare questi vari popoli che per la prima volta si univano insieme. Infatti abbiamo avuto il progetto Farini, ed il progetto dell'onorevole Minghetti, che mi dispiace di non vedere al suo posto, ma vi ha il ministro dell'interno, ed altra volta il Minghetti assicurava che il ministro dell'interno aveva avuto le medesime idee su cotale obbietto.

Vi furono anche gli avvisi del Consiglio di Stato del Piemonte, vi furono le risoluzioni del Consiglio di Stato di Sicilia, di cui faceva parte il ministro Amari, ed anzi una gran parte di quella bella ed elaborata relazione è stata scritta da lui.

Ed ora, o signori, tali divisamenti non solo sono abbandonati, non solo con ridicola affettazione se ne mostra una totale noncuranza, ma altresì da taluni (non

intendo mai parlare di coloro che compongono questo Parlamento) si vanno spargendo calunnie, si dice che vogliono disgiungere l'Italia, contro coloro che stanno fermi a quei divisamenti, non mutano le proprie convinzioni per procacciare a sè fortuna.

Veniamo, o signori, a quello che diceva allora l'onorevole Minghetti; leggiamo sue parole; giova rammentarle alla Camera, giova rammentarle all'Italia, perchè sono parole di chi è oggi presidente del Consiglio e tiene la somma del potere in sua mano.

Dopo avere discorso del riparto delle provincie, prosegue:

- « Più ardua è la questione delle regioni. Tre elementi si dovrebbero perciò avere a calcolo:
 - « 1º L'elemento geografico;
- « 2° L'elemento storico e la comunanza di leggi avute per lungo tempo, che hanno creato abitudini ed interessi;
 - « 3º Le inclinazioni delle popolazioni.
- Non si può fare assegnamento unico sopra alcuno di essi, e converrebbe riunirli tutti e insieme contemperarli per trarne equa conclusione.
- Alcune regioni sono fatte dalla natura, come le isole di Sicilia e della Sardegna. Se non così spiccate, però molto manifestamente segnate nell'Italia inferiore per monti e per corsi d'acque sono la Calabria, le Puglie, la Campania e gli Abruzzi, se non si creda meglio di unire la parte adriatica di questi ultimi alle Marche, e la parte aquilana riserbare ad altri destini. Distinti similmente nell'Italia superiore sono la Liguria ed il Piemonte.
- « La Toscana partecipa di regione geografica; ed inoltre le abitudini e gli istituti ne fanno un compartimento speciale, al quale sarà da osservare se convenga aggiungere la provincia dell'Umbria.
- « Per la diversità degl'istituti e delle leggi che ebbe finora, più che geograficamente, la Lombardia forma una regione separata.
- Ove si tenessero segregate le Marche dagli Abruzzi, esse potrebbero invece riunirsi alle Romagne.
- « Il paese che ha più difficoltà a formare una regione unica si è l'Emilia. »

E quindi prosegue a discorrere del modo onde l'Emilia potrebbe a regione ordinarsi.

Ora, o signori, più d'una volta si è rimproverato all'onorevole Minghetti che quel disegno egli l'abbia abbandonato. Se la memoria non mi tallisce, mi pare che le varie risposte che ha dato si possano raccogliere in quest'una: quello io ho voluto, al presente non lo voglio, e in appresso vedrò se lo vorrò. (Si ride)

Queste veramente non sono delle robuste ragioni.

Se poi l'onorevole Minghetti abbia mai detto, come da molti si asserisce, a cagione di sua difesa: io non credeva quelle regioni una cosa essenziale, le proponevo se si volevano; e non ci tenevo se non si volevano; cotale discorso mi pare poco credibile per un uomo politico; ma se fosse vero, sarebbe somigliantissimo a questo di un architetto, il quale faccia il disegno di un amplissimo edifizio con tutte le sue corrispondenti fondamenta, e poi dica: signori, fabbricatelo tutto, ma se non volete fabbricare le fondamenta, non importa, fabbricatelo pure senza di esse.

Sta ad un uomo politico il fare un ordinamento dello Stato in un modo piuttosto che in un altro, ma una volta però che egli ha determinato un certo disegno, non istà a lui il dire che se ne levino parti fondamentali e se ne lascino altre, perchè allora le varie parti non avrebbero più corrispondenza fra loro e non potrebbero reggersi.

È inutile l'infingerlo, è pernicioso il non curarlo, i popoli d'Italia, se formano una nazione, sono svariati d'indole, di suolo, di cielo...

Una voce. Formano una nazione!

D'ONDES-REGGIO. L'ho detto già, potevate far di meno di questo luogo comune; chi vive presso l'Etna non è della stessa natura di chi vive presso le forre di Agosta. Negare questo, è negare chiarissima verità. Svariati sono ancora di usi, di costumi, di storia, di ogni maniera tradizioni, di bisogni fisici e morali, desiderii e speranze, virtù e vizi, torti e glorie. Or, colle leggi unificatrici o, meglio, uniformatrici che avete fatte e proseguite a fare, credete voi che tutte quelle condizioni, qualità varie, avete uniformate? In quale gravissimo errore versate! Voi avete fatte leggi uniformi; ma quelle sono rimaste varie, e quindi avete fatte leggi disadatte e perciò dannose; avete tutto scompigliato, confuso, distrutto. E tanto maggiormente quanto le leggi sono a centinaia, come se desse non fossero che atti di volontà, lavoro manuale o di macchina a gran celerità; eppure le leggi sono l'opera più ardua e solenne dell'ingegno umano, richieggono ampie dottrine e solerti pratiche, e l'aiuto del tempo, padre della verità; onde resta perennemente vera la sentenza dello storico: corruptissima republica plurimae leges.

Or, se invece, o signori, succedute le annessioni, si fossero fatti questi mutamenti di unificazione, un Parlamento, un esercito, un'armata, una diplomazia, e si fosse distinta l'Italia nelle sue naturali regioni, si fosse a ciascuna data la facoltà, con forme libere, di fare quelle leggi e quegli ordinamenti che credesse più affacevoli a sè... (Vivi rumori di dissenso)

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ondes-Reggio espone considerazioni che si riferiscono ad un sistema d'ordinamento generale dello Stato, e non è qui il luogo di ciò; la prego di attenersi al soggetto della discussione.

D'ONDES-BEGGIO. Scusi, signor presidente, giudico che queste considerazioni bene stieno in una discussione generale. Posso sbagliarmi, sebbene io creda il contrario; si dica che mi sbaglio, ma non mi si può togliere il diritto che ho come deputato di manifestarle.

PRESIDENTE. Nessuno vuol torre al deputato D'Ondes-Reggio i diritti che egli ha come deputato, ma egli è pure in debito di attenersi alla questione.

YIOBA. Non deve mettere in questione il potere legislativo, e risuscitare le regioni.

PRESIDENTE. Non si debbono porre in campo idee di autonomia provinciale o regionale, e di tal guisa inoltrarsi nelle loro applicazioni com'ella fa.

D'ONDES-REGGIO. Signor presidente, mi scusi, ma fuori di questo recinto si calunniano gli uomini che stanno fermi nelle loro convinzioni. Dico che era d'uopo così fare, dico che si sarebbe così dovuto fare, che il Parlamento ha il diritto di farlo; ed a me è lecito di così parlare.

VIORA. Lo Statuto non ammette che un potere legislativo, non ammette che un unico Parlamento.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di non interrompere.

p'ondes-reggio. Ma quelle leggi e quegli ordinamenti ciascuna ragione avrebbe dovuto fare con questo limite o temperamento di non potere offendere quegli ordini generali ed unificati, Parlamento, esercito, armata, diplomazia. Or ditemi: allora l'Italia non sarebbe in condizioni incomparabilmente migliori di come si trova? Vi sarebbero questi ingenti debiti e pesanti balzelli, eppure non bastevoli, che pare sieno voragine che voglia ingoiare lo Stato? Vi sarebbe questo turbinio nelle menti, questo sconforto, queste dubbiezze, questo universale scontento? E nella parte più estesa e più popolosa d'Italia stragi e devastazioni, annichilamento d'ogni libertà, scempio della giustizia, imperio della forza? (Vivi rumori e segni di disapprovazione.)

PRESIDENTE. Ma non dica queste esagerazioni, signor D'Ondes-Reggio, non si è da noi fatto scempio mai di giustizia nè di libertà: est modo in rebus.

Voci. Questo è troppo!

PRESIDENTE. Non interrompano!

Altre voci. Conviene finirla! (Rumori.)

PRESIDENTE. Invito la Camera a far silenzio!

D'ONDES-REGGIO. Io la vedo così, quanto alla vivacità delle espressioni è cosa di gusto letterario, e mi dispiace che il mio non è conforme a quello del presidente!

Signori, non c'è paese nel mondo, il quale abbia d'un subito unificate tutte le leggi, come volete voi fare!

Non parlo dell'Inghilterra. Essa è una, è impero potentissimo, il più potente del mondo, eppure le leggi che ordinariamente fa il Parlamento sono per l'Inghilterra propriamente detta e l'Irlanda, e non sono per la Scozia; e l'isola di Man si governa colle leggi scandinave, e le isole normanne si governano col gran costume di Normandia, e tutte le colonie con leggi diverse, secondo i luoghi, gll usi, i costumi, la volontà degli abitatori. Imitano gl'Inglesi la sapienza di Roma, che, naturale retaggio nostro, noi sconsigliati ripudiamo!

Parliamo della Francia, questo modello che costantemente si imita da voi.

L'unificazione od uniformità in Francia cominciò a

tentarsi da Luigi XI, fu portata innanzi da Luigi XIV, poi fu compiuta dalla Convenzione, continuatrice viclentissima ed improvvida dei disegni di que'Luigi.

Ma erano già da secoli più o meno remoti che le varie provincie di Francia erano congiunte e costituivano uno Stato, e si reggevano con leggi diverse; le grandi annessioni al secolo xvi erano compite, di recente non vi era che quella della Lorena. La Francia, quanto alle leggi civili, si distingueva in provincie di diritto scritto, e provincie di diritto consuetudinario; e gradatamente, de'grandi giuristi aveano il diritto scritto introdotto in mezzo al consuetudinario. Quanto al sistema delle imposte e delle finanze, la Francia era divisa in paesi di Stati ed in paesi di Elezione, come si addimandavano, ed in alcuni Stati le Assemblee si tennero sempre vigorose nella Borgogna, nella Linguadoca, nella Bretagna, nel Bearnese, nella Navarra.

Signori, tutti i più profondi scrittori di Francia da Tocqueville e Bastiat, non è guari rapiti alla scienza, a Laboulaye, Elias Regnauld, Béchard, Odilon Barrot, Chevalier, Chevillard, ed altri ancora, deplorano le condizioni in cui si trova la Francia; non solo chieggono discentramento o libertà nel regime amministrativo, ma chieggono la formazione di grandi centri, di regioni; dichiarano che co'dipartimenti, con tali piccoli centri, non è possibile alle provincie non industrie, non commerci, non scienze, non lettere, non libertà: Francia tutta dipende da una nuova specie di tirannide, la tirannide della capitale; pensa e si muove, biasima, approva quel che alla capitale attalenta.

Signori, moralmente ed intellettualmente la Francia è un deserto, e Parigi è nel centro un'oasi.

Nuovo genere di schiavitù s'impone all'Italia, ciò che si è fatto di dissennato e tristo in altro paese, e per questa sola ragione che in altro paese si è fatto! Si pretende che se i mali onde un altro paese è stato tribolato non tribolino il nostro, non potrà mai il nostro vita prospera e gloriosa conseguire. Ciò capovolge ogni concetto di universale progresso, stabilisce che un popolo non ha da giovarsi da quanto di buono o di reo hanno gli altri popoli praticato per abbracciare l'uno e scansare l'altro. Ciò importa la massima oscena che non v'ha bene possibile generato da altro bene, ma soltanto da un male. Oh documenti della storia scordati! oh logica umana traviata! oh liete speranze del genere umano perdute! Io rigetto il fatalismo storico, negazione di Dio, vilipendio dell'umana natura.

L'Italia a me si appresenta con le sue cento belle e magnifiche città, e le sue regioni dalla stessa natura sua e dal genio de' suoi popoli in mirabile armonia determinate, come un maestoso monumento, con dentro opere che sa fare la sola arte italiana. E voi di questa Italia volete fare come colui, il quale prendesse dalla loggia dell'Orgagna la morte d'Aiace, il ratto delle Sabine, il Perseo, i due Leoni, le Vestali, prendesse pure il David ed il Nettuno, che stanno lì prossimi, li rompesse e pestasse tutti, oh sacrilego! e ne componesse un deforme colosso co' piedi di creta. (Nuove proteste e

rumori di disapprovazione); e questo alla prima bufera per la sua stessa mole e debolezza della base ruinando, non resterebbero più che miseri rottami.

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola ha la parola. CASTAGNOLA. Signori! Io credo che sia debito di questo Parlamento italiano il portare una cura speciale nella redazione della legge provinciale e comunale. Grandissima invero ne è l'importanza: anzi io tengo per fermo essere tale che appena appena la uguagli quella dei Codici civile e penale.

Infatti, o signori, voi non troverete un'altra legge, la quale interessi, come questa, tutta quanta la massa delle popolazioni all'amministrazione della cosa pubblica.

Signori, diciamo la verità: a quello che si chiama vita politica, poco s'interessano le masse, specialmente i contadini che vivono nell'alpestre Appennino, nelle remote borgate e nei piccoli paesi. Essi partecipano ogni cinque anni al diritto di sovranità, eleggendo il loro deputato, ma di queste tempestose nostre discussioni loro non arriva se non quello che ne dicono gli affrettati resoconti de' giornali. Ma quando si tratta dell'amministrazione del comune e della provincia, le cose si mutano. Allora non vi è persona, la quale, per quanto sia dotata d'un censo modestissimo, che non si creda abbastanza influente per far trionfare una data proposta nel Consiglio comunale o nel Consiglio provinciale, per far aprire una scuola, per far costruire una strada, per dare un determinato indirizzo all'amministrazione locale.

C'è poi un altro motivo che ci impone di ben ponderare la redazione di questa legge, ed è, come diceva l'onorevole oratore, che ha testè cessato di parlare, che l'Italia è la patria del comune. Sì, o signori, l'Italia fu un tempo la terra del municipio romano e del comune del medio evo. Ed è in mezzo alla fuliggine di quei tempi, che i comuni, i quali erano perfettamente liberi ed autonomi, diedero quei fulgidi lampi di gloria, fondarono quei tempii, eressero quei palagi, quelle Università, fecero quelle conquiste che ancora al giorno d'oggi ricordiamo con orgoglio.

Anzi, ritenete bene, o signori, che questi vantaggi della libertà non si poterono nemmeno soffocare dalla teocrazia papale; ricordatevi, o signori, che quando la sede di Pietro è vacante, il municipio romano, per antica consuetudine, prende egli il governo di quella città, e forse è sperabile che dall'uso patriottico di questa libertà, possa venirne il compimento dell'unità italiana.

MOBDINI. Utinam!

CASTAGNOLA. Se adunque scopo nostro è quello di far sì che la legge sia, per quanto è possibile, perfetta, passiamo ad esaminare quali debbono essere i caratteri principali, i quali, per così dire, debbono improntarla.

E questi, secondo il mio modo di vedere, sarebbero tre specialmente.

In primo luogo egli è necessario che la legge comunale e provinciale abbia una solida base in un ben congegnato riparto territoriale, in una saggia divisione e suddivisione delle circoscrizioni del regno.

In secondo luogo egli è d'uopo che all'amministrazione della cosa provinciale e comunale sia interessata la maggior parte possibile di persone; non siano soltanto chiamate le persone che paghino il maggior censo o che appartengano ad una casta; ma che anche coloro che sebbene in debole proporzione pur contribuiscono alle spese dell'amministrazione locale, possano avervi una certa ingerenza.

Il terzo carattere consisterebbe in che la legge sia saggiamente combinata, onde raggiungere il suo scopo; sia informata ai principii della più grande libertà, e che specialmente si ponga in atto il principio del più largo decentramento.

Facciamoci ora ad esaminare brevemente se mai questi tre requisiti corrispondono alla legge in questione.

Come io vi diceva, il primo requisito, il primo fondamento deve essere quello di aver per base dell'attuale legge un giusto e ben proporzionato riparto territoriale del regno.

Diffatti se io apro la legge stessa, trovo che l'articolo primo è così concepito:

« Il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti, comuni, » secondo l'annessa tabella. Questa legge adunque è la sede opportuna per istabilire il riparto territoriale del regno.

La legge adunque che noi discutiamo non si occupa solamente di stabilire l'organizzazione dei comuni e delle provincie, d'indicarci il modo col quale gli stessi funzionano e compiono il loro scopo; essa è una legge di divisione e di suddivisione territoriale, è una legge che non solamente si occupa dei comuni e delle provincie, ma che stabilisce l'organismo del regno d'Italia, le parti che lo compongono relativamente a tutte le amministrazioni.

Io credo adunque che questa legge è come la chiave di vôlta, la quale regge tutto quanto l'edifizio, tutto quanto il sistema dello Stato nostro. Ed invero io veggo precisamente che sopra la divisione che voi stabilite colla legge comunale e provinciale, modellate tutti gli altri servizi, modellate tutti quanti gli altri riparti.

Io veggo che quell'organismo che voi stabilite per i comuni e per le provincie, serve poi anche per l'amministrazione della giustizia, perchè precisamente ad ogni mandamento voi ponete un giudice, ad ogni circondario istituite un tribunale, e poi, riunendo alcune provincie, vi soprapponete una Corte d'appello. Io trovo che questo stesso organismo si tramuta in organismo militare, perchè ad ogni circondario voi ponete un comandante di piazza, voi organizzate un Consiglio di leva; veggo che le vostre divisioni territoriali, i vostri grandi comandi combinano con questo riparto, perchè voi riunite alcune provincie e ne formate una divisione territoriale, ne formate un gran comando.

Diciamo lo stesso per tutti gli altri servizi finan-

ziari, per le agenzie del tesoro, per le direzioni del demanio, delle contribuzioni dirette, per gli esattori ed i ricevitori del registro.

Noi scorgiamo in sostanza questo fatto, che la legge comunale e provinciale, allorquando stabilisce il riparto del regno, stabilisce un riparto che non ha solamente effetto per la legge che si discute, ma che ha una portata molto maggiore; un riparto sul quale poi si modellano tutti gli altri ordinamenti, tutte le altre organizzazioni.

Dunque egli è conveniente di ben fissare una base solida e duratura.

Ma quale è il riparto che voi mantenete colla legge attuale? Voi mantenete tutte le antiche divisioni, tutti gli antichi riparti, tutti gli antichi ordinamenti quali esistevano prima che fosse costituito il regno d'Italia. Ad eccezione di quelle modificazioni che si fecero colla legge del 23 ottobre 1859, la quale non portò altre variazioni all'infuori di quelle di stabilire i circondari nella Lombardia, ove prima non esistevano, modificare e sopprimere alcune provincie, come quellle di Lodi e di Crema in Lombardia, quelle d'Ivrea e di Savona nelle antiche provincie; ad eccezione della creazione della provincia di Benevento nel Napoletano, la quale fu fatta scompigliando o, dirò meglio, rovinando le provincie finitime; all'infuori di questo mutamento, voi avete precisamente quello stesso sistema che vigeva anticamente quando l'Italia era divisa in sette Stati diversi. Quella stessa ripartizione territoriale e quello stesso ordinamento che vigeva allora, voi adesso lo raccapezzate, ne formate un mosaico, e dite: questo sia l'ordinamento del regno d'Italia.

Signori, io dico francamente che questo modo di agire mi sembra quello d'un condottiero di un esercito il quale, essendosi di molto accresciuti i soldati, aumentasse continuamente le compagnie ed i battaglioni, ma non si curasse poi mai di riunire questi battaglioni in brigate, in divisioni, in corpi d'armata.

Io domando: credete voi che un rapporto esista tra la popolazione totale la quale costituisce uno Stato e le singole divisioni del medesimo? In altre parole, quell'ordinamento territoriale che poteva essere eccellente per uno Stato di mezzo milione d'abitanti credete voi che sia egualmente eccellente ora che lo Stato è arrivato a 22 milioni, e speriamo che presto arriverà a 25?

Io credo invece che questo stesso ordinamento debba dirsi non adatto, perchè è impossibile che l'ordinamento delle provincie toscane, o quello delle modenesi, o parmensi, che era in relazione con uno Stato cosi piccolo, possa egualmente incastrarsi, far parte dello assetto generale del regno d'Italia.

Noi, o signori, contiamo attualmente 59 provincie, 193 circondari, 7720 comuni, comprendendo in questi anche l'isola di Lampedusa, sebbene la stessa non sia legalmente eretta in comune.

Ma sapete, o signori, quali enormi differenze esistano fra questi diversi corpi od enti morali?

Mentre sette provincie hanno una popolazione che oltrepassa i 600,000 abitanti, otto di esse non ne contano che una da 100 a 200 mila. La provincia di Livorno poi, come si sa, non estende il suo territorio oltre la cerchia delle mura della propria città.

Noi abbiamo sedici circondari, la cui popolazione oltrepassa i 200,000 abitanti, onde abbiamo sedici circondari la cui popolazione eccede quella di molte provincie, e sono di queste più importanti. Noi abbiamo invece ventitre altri circondari la cui popolazione non arriva a 50,000 abitanti per ciascuno.

Che diremo dei comuni? Qui la differenza è sempre più grave. Mentre la popolazione media dei comuni è di 7651 abitanti nelle Romagne e di 7424 per la Toscana, nella ricca Lombardia invece questa media non è che di 1385 abitanti. Basti dire che si contano nel regno 1097 comuni la cui popolazione media non arriva a 500 abitanti!

Ma poi voi trovate nella provincia di Brescia il comune di Burago il quale annovera 67 individui; quello di Dozio, in provincia di Como, che ne ha 84; quello di Cascine Triulza, in provincia di Milano, che ne ha 97; quello di Cantonale, che ne ha 90; quello di Campello, in provincia di Novara, che ne ha 76; ed anche Mezzano Parpanese, in quella di Pavia, che ne ha 93.

Io dico: com'è possibile in questi comuni lo svolgimento della vita rappresentativa e costituzionale? Come potranno avere una guardia nazionale? Essi sarebbero costretti a dire col celebre coro dei Lucchesi: siamo tre col tamburino. Sono comuni degni del principato di Monaco, non del regno italiano.

Comprendo che non si possa simmetrizzare le provincie, i circondari ed i comuni come si uguagliano i battaglioni di soldati; che quando si vuol procedere all'ordinamento di un regno e ad un'acconcia ripartizione territoriale è d'aopo aver presenti molte circostanze, vedere se vi sono strade, se la popolazione è in montagna o in pianura, se vi esistono centri naturali, quale la costituzione della proprietà, quale la coltura delle terre se grande e piccola, e molte altre: tuttavia non è men vero che anche la popolazione è un elemento, un criterio che deve servir di base a questo ordinamento.

Che diremo poi della estensione, della superficie geografica? Basti il dire che mentre per la Toscana, la media per i comuni è di novanta chilometri quadrati, per la Lombardia non è che di nove.

Notate che tutti questi dati io li traggo dal bellissimo lavoro del ministro di agricoltura e commercio sull'anagrafe del 31 dicembre 1861. Anzi, io mi compiaccio di osservare come il signor ministro nel comunicare al Re queste osservazioni dicesse « essere molto opportuno di richiamare l'esame del Governo e dei rappresentanti della nazione su queste profonde disparità allorche sarà discussa in Parlamento la riforma della legge provinciale e comunale. »

Pare tuttavia che non insistesse molto in proposito presso il suo collega dell'interno, giacchè questi nel

progetto presentato non dimostrò di essersi fatto carico di quei consigli.

Parmi adunque dal fin qui esposto derivarne la conseguenza che queste anormali e profonde disparità devono sparire. Non si vuole certamente l'uniformità e l'uguaglianza perfetta in tutto, ma è d'uopo che siffatte discrepanze cessino, che una provincia non abbia comuni piccolissimi, e che un'altra abbia invece comuni di una estensione grandissima; conviene in certo modo avere un sistema solo, perchè io non divido l'opinione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale sembra amante della difformità amministrativa.

Io credo invece che per quanto è possibile, ove grandi inconvenienti non ne derivino, convenga che il regno d'Italia sia modellato sopra un solo sistema.

Ma, si dirà, quali sono le basi per procedere a questo lavoro di ripartizione?

Io credo, o signori, che il lavoro sia molto più facile di quello che a prima vista si può credere. Io penso che sia mestieri in proposito tener di vista le naturali partizioni dello Stato. Non so se io vada errato, ma vi esporrò francamente una mia convinzione.

Parmi che quella mente divina che ha ordinato il creato lo costituisse in tutte le sue parti; partendo dall'individuo, ascendendo all'intero genere umano, dessa procedeva come in tutte le altre parti del creato per un successivo ordine di divisioni e di suddivisioni, di generi e di specie.

(Il deputato Guerrieri fa cenni di dissenso.)

Pare che l'onorevole Guerrieri, a giudicarne da'suoi segni negativi, non divida questa opinione; ma gli osserverò che precisamente questo metodo io lo trovo osservato anche relativamente alle persone, perchè vediamo che Iddio ha diviso gli uomini in razze; queste razze si suddividono a loro volta in nazioni. Le nazioni hanno caratteri e tipi speciali, la lingua, i costumi, le attitudini della vita, oltre i confini naturali.

Ma le nazioni stesse naturalmente da per loro si dividono in subnazionalità, e, signori, non occorre molto studio per distinguere tutto questo. Basta che alcuno di noi apra la bocca a parlare, perchè all'accento della pronunzia, del dialetto noi possiamo subito dire: questi appartiene più ad una provincia che ad un'altra, questi è più di una che di altra parte d'Italia. E ciò è confermato dal nostro stesso aspetto, dai nostri costumi. Le subnazionalità poi hanno anch'esse i loro confini, le loro particolari industrie, i loro centri naturali. Proseguite oltre e troverete altre minori divisioni e suddivisioni.

Dunque questi riparti esistono naturalmente, e se noi vogliamo procedere con un sistema razionale, conviene molto meglio tenerne calcolo che non procedere così a caso.

Nè crediate qui, o signori, che io voglia farmi difensore dello sdruscito edifizio delle regioni, giacchè io solamente parlo della necessità di avere una divisione, la quale sia basata su logico fondamento. Per parte mia non mi spaventerei nemmeno delle regioni, ma io

riconosco che questa quistione è stata ampiamente studiata e discussa, non dalla Camera, ma dagli uffizi, e che la Camera si è pronunziata recisamente contro questo sistema.

Io riconosco che in questi grossi centri, con quelle grosse assemblee regionali, le quali possono richiamare all'idea gli Stati che felicemente furono soppressi in questi momenti in cui le passioni sono ancor vive, potrebbe realmente esistere un serio timore, che tutto questo sistema regionale possa portare una qualche conseguenza non troppo felice per il consolidamento dello stato attuale delle cose.

Ma, ripeto, cinquantanove provincie mi sembrano veramente eccessive, e non so se lo stesso ministro non durerà poi fatica a trovare cinquantanove buoni prefetti, se non si troverà forse impacciato nell'avere cinquantanove centri coi quali corrispondere. Parmi quindi ch'egli dovrebbe in questa circostanza prendere a maturo esame la cosa, e vedere se non convenisse almeno risecarne alcune, le meno importanti, e se, quando anche nel nuovo ordinamento del regno non si vogliano mettere nuovamente in campo le regioni, questa roba scomunicata, almeno almeno non si debba, per quanto è possibile, attenersi alle naturali partizioni, farsi in sostanza che tutte queste nuove divisioni amministrative non siano formate dal caso, ma basate sui naturali compartimenti.

Mi rivolgo quindi al signor ministro, e gli chiedo quali sono le sue intenzioni in proposito, giacchè, per quanto io abbia letto attentamente la sua relazione, non ho potuto scorgere alcun barlume che mi chiarisse quali sarebbero le sue idee al riguardo.

Io osservo che precisamente l'idea dell'ingrandimento delle provincie sia la tendenza cui andiamo incontro, perchè l'onorevole Rattazzi, allorquando proponeva al Re la legge del 23 ottobre 1859, per quanto lo Stato fosse allora molto più piccolo dell'attuale, pur egli non si peritava di sopprimere alcune delle antiche circoscrizioni; ed ora che lo Stato si è di molto più ingrandito, io credo che convenga andar oltre e formare dei ripartimenti anche più grandi, perchè, lo ripeto ancora una volta, una certa proporzione deve esistere tra il numero dei medesimi e la popolazione del Regno.

Quello poi che io credo assolutamente necessario si è di non modellarsi ad alcun esempio straniero, si è di non copiare nei dipartimenti della Francia il nostro sistema.

Noi dobbiamo studiare, torno ancora a dirlo, un ordinamento che sia adattato alle particolari nostre condizioni, perchè, ritenete, o signori, l'Italia ha tale fisonomia che la distingue assolutamente da ogni altro paese, per cui in essa non si può importare un sistema d'ordinamento cavato dall'estero, ma bisogna che questo corrisponda ai nostri bisogni. E invero ritengo che non vi è paese al mondo in cui esistano tanti grandi centri di popolazione quanti ne sono in Italia. Di ciò ne convince precisamente la relazione fatta dal ministro di agricoltura e commercio, della quale poco anzi

vi teneva parola. Da quel lavoro risultano precisamente i seguenti dati:

L'impero francese non ha che 1307 comuni che superano i 2000 abitanti, l'attuale regno d'Italia ne conta invece 2914. Noi che siamo molto più piccoli della Francia abbiamo in più un gran numero di comuni, con una popolazione superiore alle 2000 anime; ne abbiamo il doppio di quello che ne ha la Francia. Noi contiamo ben 79 comuni e 45 centri che superano le 20,000 anime. La Francia non ha che 19 comuni che passino i 50,000 abitanti, e 50 comuni la popolazione dei quali varia tra i 20 e i 50,000 abitanti, mentre noi con una popolazione che appena eguaglia i tre quinti della francese contiamo 17 comuni che passano i 50 mila abitanti e 62 che stanno tra i 20 ed i 50 mila abitanti.

L'Austria non ha che 25 città popolate da più di 20 mila abitanti. Di queste, 7 sono italiane.

La Russia ne ha 8 appena che abbiano una popolazione superiore ai 50,000 abitanti.

Dunque voi vedete, signori, che allorchè noi abbiamo questi grossi plessi di vita nel nostro territorio, i quali sono i testimoni della passata e dell'attuale nostra civiltà, bisogna che assolutamente l'ordinamento del regno d'Italia non sia copiato da nessun estero Stato, perchè nessuno ci può stare a fronte sotto questo rapporto. L'ordinamento nostro deve essere qualche cosa di adattato coi nostri centri grossi e spessi di popolazione, colle nostre tradizioni antiche, e colla civiltà che, per così dire, ancora da quei centri dimana.

Io quindi nel mentre, ripeto, prego il signor ministro a volerci dire in proposito quali sono le sue intenzioni, mi farò a proporre, dove ne sia il caso, un ordine del giorno, col quale pregherò la Camera ad invitare il Ministero a voler studiare e proporre un riparto territoriale del regno che corrisponda ai nostri bisogni, e sia in armonia colle nostre condizioni particolari.

Frattanto però io non posso che approvare una disposizione che veggo registrata nel progetto che discutiamo, ed è la facilitazione che fu introdotta per fare sparire i piccoli comuni al disotto di 1500 abitanti. Noi abbiamo in Italia una grande quantità di comuni microscopici, ed io non so come questi possano sopportare tutte quelle spese di cui l'onorevole D'Ondes-Reggio vi faceva testè la lunga enumerazione, io non so come un comune che conta 100 abitanti possa, per esempio, aprire le scuole richieste dalla legge.

Quindi io credo assolutamente necessario che tali comuni abbiano a fondersi nei comuni vicini. Ed è per questo motivo che io lodo molto ed apprezzo le facilitazioni che vengono introdotte dalla legge per tali fusioni determinando che ciò possa aver luogo per decreto reale ove concorrano certi e determinati requisiti, laddove si doveva attendere prima l'emanazione di un'apposita legge.

Ma si trova in questo schema una disposizione introdotta dalla Commissione che io non posso assolutamente approvare, che anzi apertamente combatto. Sicuramente lodevole fu il divisamento della Commissione allorquando proponeva che si favorisse l'agglomeramento dei piccoli comuni, onde formare dei comuni di una media più rilevante, ma nel suo scopo, certamente lodevole, andava troppo oltre, sino a dire che i comuni che si uniranno a questo modo, potranno tenere separate le loro passività e le spese obbligatorie.

Io credo che questo sistema non sia acconcio. In questo modo voi venite ad avere, non più dei comuni autonomi, ma una confederazione dei comuni; io non so quando voi avrete dei comuni composti di tanti antichi comuni, o di tante loro frazioni, ognuna delle quali avrà una contabilità speciale e spese speciali a cui far fronte, come possa sussistere quell'unità che si richiede nell'amministrazione comunale.

Di più parmi che la Commissione siasi posta in contraddizione con sè stessa. Imperocchè, allorquando il Ministero proponeva che, onde procurare un cespite d'entrata alle provincie, si potessero imporre sopra i comuni delle tasse, le quali verrebbero pagate da ciaschedun comune in ragione dei vantaggi che risentirebbero dai lavori provinciali, la Commissione, e giustamente, respingeva questo sistema, dicendo che è contrario allo Statuto, il quale stabilisce che i cittadini paghino le imposte non in ragione dell'utile che sentono, ma in ragione dei proprii averi. Parmi che questo stesso ragionamento possa applicarsi a quanto essa disponeva in proposito. Anche le frazioni di un comune devono pagare in ragione dei proprii averi, e non in ragione dell'utile che risentono dalle spese comunali.

Vengo ora a parlare del secondo requisito. (L'oratore si riposa per cinque minuti.)

Come vi diceva, o signori, il secondo requisito per formare una buona legge comunale e provinciale sarebbe a mio avviso quello di interessare nell'amministrazione del comune e della provincia il più gran numero di contribuenti e di amministrati, e parmi che ciò si possa ottenere con tre mezzi. In primo luogo, allargando per quanto è possibile la cerchia degli elettori; in secondo luogo introducendo la più grande pubblicità rispetto agli atti dell'amministrazione municipale e provinciale; ed in terzo luogo accordando con certa cautela il diritto di opposizione agli amministrati.

Relativamente al primo mezzo, io trovo che la Commissione ha distrutta una proposta la quale mi sembrava assai liberale e che era stata presentata dal signor ministro per gli affari interni.

Il ministro proponeva che si dovessero iscrivere nelle liste elettorali tutti quelli i quali senza veruna distinzione di somma contribuissero al pagamento delle contribuzioni dirette; che di più ancora valesse il censo dell'amministrato al tutore, al curatore, al consulente giudiziario, ai rappresentanti delle società anonime ed in accomandita.

Ora la Commissione fece sparire tutto in questo si-

stema, e lasciò sussistere il sistema attuale, il quale ha molto pregio, e lo riconosco, perchè realmente nella legge del 1859 il censo si è talmente abbassato che in verità fa figurare nelle liste elettorali una quantità grandissima di elettori, anzi se c'è a lamentare qualche cosa, egli è che molti non si curano di esercitare questo diritto, benchè questo sia stato messo alla portata di una grandissima quantità di persone. Ma giacchè si doveva rifare la legge, io credo che sia meglio stabilire addirittura un principio più ampio, perchè, a dire il vero, io non mi so spiegare il motivo per cui, pagando io, per esempio, venti lire in Torino, posso essere elettore, e non più se ne pago solamente diciannove; per cui, invece, se pago cinque lire in altro comune, posso rivestire detta qualità.

In queste disposizioni io veggo sempre un non so che d'arbitrio.

Parmi che sia molto più equo lo stabilire che tutti quanti i contribuenti diretti, tutti coloro i quali contribuiscono in sostanza alle spese del comune e della provincia, per il fatto che contribuiscono al pagamento di queste spese, mediante il pagamento dei centesimi addizionali, abbiano per questo il diritto di concorrere all'amministrazione della cosa pubblica.

Quindi, io dico, la proposta del ministro parmi che sia molto più liberale che quella della Commissione.

La proposta ministeriale è quella che vige in Toscana, e credo che la medesima non abbia dato amari frutti.

Quindi è che se il signor ministro non insiste in questa sua proposta, io intendo di riprodurla e farla mia.

Osservo poi anche che bisogna notare come la stessa venga ad essere, per così dire, equilibrata e corretta da un'altra disposizione, la quale già venne sancita nella legge Rattazzi e che si lascia sussistere nella legge attuale, ed è che non si ammettono a votare, meno in caso eccezionale, gli analfabeti. Voi vedete che in questo modo avete un'altra garanzia, perchè avete la garanzia dell'interesse, allorquando volete che gli elettori paghino una contribuzione diretta, ed avete la garanzia dell'intelletto, perchè chi sa leggere, ha dirozzato almeno in parte l'intelletto.

Anzi, io credo che questa circostanza di essere letterati gli elettori, sia assolutamente conveniente, perchè questa disposizione, secondo me, è molto migliore di quella, per esempio, che era proposta nella legge Casati, e per cui si dovevano punire i padri che non mandavano i figli alle scuole elementari; disposizione però che giacque inosservata e senza sanzione, giacchè il Codice penale non stabilì alcuna pena per questi padri.

Io credo che queste prescrizioni dirette difficilmente ottengono uno scopo, ed è molto meglio prendere una via indiretta, la via, per esempio, di allontanare dall'esercizio dei diritti politici coloro che hanno ottenebrato l'intelletto dal velo dell'ignoranza, perchè con questo mezzo noi otterremo molto più facilmente il nostro scopo.

Io vorrei poi che si introducesse la più grande pubblicità negli atti dell'amministrazione comunale e provinciale. Però io credo che la legge del 1859 abbia per questo riguardo fatto molto, perchè quella legge obbliga i Consigli provinciali a tener pubbliche le sedute e vuole che ne siano stampati gli atti; autorizza i Consigli comunali a tener pubbliche le sedute (e molti Consigli hanno già approfittato di questa permissione), e vuole che tutte le deliberazioni siano pubblicate all'albo pretorio, e da diritto a ciascuno di prenderne copia, e parmi che in questa parte la legge non abbisogna di nessun ammeglioramento.

Venendo a parlare del terzo mezzo, io ho trovato una innovazione che parmi molto utile nell'attuale progetto, che sarebbe il diritto di fare opposizione dato al decimo degli elettori contro le deliberazioni comunali, ed anche ai comuni contro le deliberazioni della provincia.

Benchè io voglia, per quanto è possibile, allontanare l'ingerenza governativa negli affari comunali e provinciali, non voglio però che non esista nessuna garanzia per l'amministrazione della cosa pubblica, e parmi che la cosa migliore sia precisamente quella di dare diritto a cichiamo od appello per parte degli amministrati, quel diritto che in certi casi compete al minore stesso contro il tutore il quale amministra le sue sostanze, per cui possano costoro richiamarsi ad un'autorità superiore.

Se non che io crederei che converrebbe allargare ancora questo diritto.

La Commissione propone unicamente che il diritto di opposizione si possa porre in atto allorquando si tratta di deliberazioni che porterebbero un aumento dell'imposta.

Ma mi permetto di fare osservare alla Commissione che tante volte le spese non sono che la conseguenza di massime che si adottano in precedenti deliberazioni; quando si delibera, per esempio, la formazione di un consorzio o si adotta altra massima, si stipula un contratto, si prende un impegno, senza parlare menomamente d'imposta. Allorquando si prende poi la deliberazione che è, dirò, figliale, che porta l'aumento d'imposta, sarebbe troppo tardi se si ammettesse solamente allora il diritto di ricorso, perchè non si potrebbe più rivenire sulla presa deliberazione.

Quindi siccome parmi che quest'idea della Commissione sia buona, io crederei conveniente di generalizzarla, e vorrei che si desse sempre il diritto di opposizione agli amministrati con quelle regole o forme che sono suggerite dalla Commissione.

Passiamo ora, o signori, al terzo requisito.

Come io vi diceva il terzo requisito sarebbe quello che il congegno che dà vita all'amministrazione comunale e provinciale sia totalmente combinato da far sì che la medesima possa da per sè saggiamente e speditamente funzionare, da far sì che si accordi alla stessa un'ampia libertà, e che si attui, in questa materia, ed in larga scala, il principio del discentramento.

Ci faremo adunque ad esaminare se questi requisiti concorrano nella legge attuale.

Rispetto all'amministrazione comunale, pochissimi furono gli emendamenti che vennero proposti. Io non parlo ancora della quistione della tutela, che lascierò all'ultimo; parlo unicamente del congegno comunale con cui il comune si regge, e relativamente a questa parte osservo che assai pochi furono gli emendamenti che vennero proposti dalla Commissione e dal Ministero. E realmente io credo che questa parte della legge del 1859, proposta dall'onorevole Rattazzi, sia talmente liberale che possa meritamente venir encomiata come altra tra le più liberali delle leggi d'Europa. Però, mentre io sono encomiatore di questa parte della legge, bisogna che confessi che, a mio avviso, l'esperienza ha anche notato una qualche menda, e che quindi assai giudiziosamente il Governo e la Commissione vi ha posto rimedio.

Il potere esecutivo dei comuni, che per lo innanzi era concentrato nel sindaco, colla legge del 1859 si è fatto risiedere non più nel sindaco, ma in un corpo morale, nella Giunta municipale.

Io credo che questa, più che essere l'idea del ministro che proponeva la legge al Re, fosse una specie di concessione fatta all'elemento lombardo, il quale era rappresentato in quella Commissione che elaborava la legge. Il fatto è che si è stabilito che il potere esecutivo non risiede più in un individuo, nel sindaco, ma risiede in un corpo collegiale, nella Giunta. Anch'io, o signori, ho fatto parte per molti anni delle Giunte e dei Consigli comunali, e se la mia esperienza può valere qualche cosa, io posso dirvi che questo non fu un buon sistema, perchè tutte le volte che si tratta di pura esecuzione, il dover andare per le lunghe a stiracchiare le cose, dover ad ogni momento deliberare, andar tentennando ed ondeggiando tra direzioni opposte, è cosa la quale assolutamente non giova alla cosa pubblica: quindi io lodo assaissimo quella disposizione, portata dal Ministero ed accettata dalla Giunta, per cui il potere esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale e dalla Giunta spetta al sindaco; come pure l'assistenza agl'incanti, la stipulazione dei contratti, e diversi altri atti, i quali sono sottratti alla deliberazione collegiale e rimangono nel campo del puro dominio esecutivo. Io credo che qui avremo realmente un progresso, un ritorno ad un'istituzione che fece felice prova nei tempi stessi trascorsi avanti il 1859, almeno in queste provincie.

Però, mentre io lodo assai che in questa parte siasi, per così dire, integrata l'autorità del sindaco, io confesso francamente che vorrei che d'altra parte questa autorità venisse ad essere diminuita. Io proporrò un emendamento, al quale spero che la Camera farà buon viso, il quale tenderà a togliere al sindaco la presidenza del Consiglio comunale.

Io riconosco nel sindaco il capo del potere esecutivo, lo concentro anzi in lui; ma appunto per questo egli non deve avere la presidenza del Consiglio comunale. I ministri in questa Camera non presiedono; il Consiglio provinciale non è presieduto dal prefetto, il quale, secondo la legge attuale, ha il potere esecutivo delle provincie. Credo quindi che, per essere logici, converrebbe eziandio stabilire che non possa il sindaco presiedere le adunanze del Consiglio comunale. (Interruzioni a sinistra)

Una voce. Secondo la riforma non presiede.

CASTAGNOLA. Sì, signori, anche secondo la riforma. PERUZZI, ministro per l'interno. E' vero.

CASTAGNOLA. Io vi prego di osservare che tante volte la Giunta municipale ed il sindaco, specialmente nei comuni di qualche importanza, sono fatti bersaglio ad una viva opposizione per parte dei consiglieri municipali; si attacca addirittura il sindaco e la Giunta, come si attacca tante volte il Ministero in questa Camera. Ma naturalmente il sindaco che è in causa, che è personalmente interessato, come volete che tenga equa la bilancia, che egli diriga la discussione con imparzialità? E poi una certa ampiezza è sempre concessa al presidente: per esempio, il cominciar più presto o più tardi una seduta, dire che l'istruttoria di un affare non è pronta, il rimandarla ad un altro giorno e cose simili. Finchè il presidente è disinteressato le cose procedono per bene, ma quanti siamo qui che apparteniamo a qualche Consiglio comunale, avremo avuto occasione di vedere che il sindaco, secondoche è presente questo o quel consigliere, chiama la discussione, oppure oppone ostacoli alla sua spedizione. In sostanza, io crederei più conveniente che il sindaco non avesse la presidenza del Consiglio comunale, tanto più che nelle discussioni un buon amministratore può tante volte essere un cattivo presidente.

Un'altra innovazione che mi pare molto degna di lode, introdotta dal Ministero e dalla Commissione, è quella che concerne il servizio sanitario che si è reso obbligatorio per i poveri. Appunto perchè il comune non è che un aggregato di famiglie, parmi precisamente che risenta ancora della famiglia e che quindi allorquando si tratta di individui languenti, mendicanti, che non hanno di che vivere, di chi poter curarsi sul letto di dolore, si tratti d'opera talmente cristiana e pietosa il sovvenir loro, che bisogna assolutamente che il comune vi provvegga.

Per me io sono grato e all'onorevole signor ministro e alla Commissione d'aver introdotto questa proposta, e spero che potendola combinare con altre disposizioni che probabilmente vi saranno proposte nella legge sulla sicurezza pubblica, mediante queste condotte obbligatorie si potranno altresì rendere obbligatorie in tutti i comuni le visite necroscopiche riconosciute di una grandissima utilità sia per l'ordine pubblico, onde impedire lo scambio di persona, sia per la pubblica igiene onde constatare i primi casi di malattie contagiose ed epidemiche, sia anche per la giustizia punitrice per constatare la morte violenta. Anzi osservo che questo servizio i principali municipii lo hanno già istituito.

Se io ho dunque lodato la legge in queste innovazioni le quali sono le uniche che in questa parte siansi portate alla legge Rattazzi, la quale, a dir vero, non era suscettibile di innovazioni maggiori perchè nelle altre parti io la ravviso, a mio giudizio, perfetta; un uguale giudizio non potrei portare per la parte provinciale.

Credo inutile d'insistere a lungo in questa dimostrazione, a fronte del giudizio delle altre provincie italiane, le quali, mentre accettarono tutte e fecero propria la legge del 23 ottobre 1859 in ciò che riguarda i comuni, la rifiutarono tutte per la parte relativa alle provincie, nella quale preferirono di mantenere intatto il proprio ordinamento. Questa manifestazione così unanime prova di per sè come male si apponessero gli autori di quella legge, proponendo di togliere alle provincie ogni facoltà di provvedere ai propri servigi, concentrandole tutte nel Governo.

Anche questo credo avvenisse, perchè l'elemento lombardo, largamente rappresentato nella Commissione elaboratrice di quella legge, prevalesse sulle antiche istituzioni del Piemonte, dove esisteva la provincia come in tutta la rimanente Italia: probabilmente era una misura di conciliazione verso la parte novellamente annessa, dove la provincia, come ente amministrativo, propriamente non esisteva.

Comunque sia la cosa, il fatto è che fu tolta alla provincia ogni sua attribuzione, e ne fu fatta quasi, per dir col poeta, una vanità che par persona; ma persona non è, perchè non altro fanno coteste provincie, che largir sussidi, ed in sè tutto concentra il Governo, il quale, perfino percepisce e fa entrare nelle sue casse buona parte dei centesimi addizionali.

Questa parte non era certamente degna d'encomio, ed io lodo il Ministero e la Commissione perchè ritornarono le cose all'antico sistema, anzi accrebbero attribuzioni alla provincia.

Qui non entro a discutere, perchè la sede opportuna verrà agli articoli, se sia bene il dare alla provincia anche l'istruzione secondaria: è una questione che non vuol essere con una discussione intempestiva pregiudicata. Quanto a me dichiaro fin d'ora che vi sono favorevole, perchè, per me, più hanno le provincie attribuzioni, più si toglie al potere centrale e si concentrano invece nei corpi provinciali e comunali, credo che veramente si attua il vero discentramento. Ma io mi riservo, quando verrà in discussione quest'articolo, di esporre, se mai ne sia il caso, più dettagliatamente le mie idee, riconoscendo di aver già molto abusato della pazienza della Camera, per cui non credo conveniente di entrare in questa questione particolare.

Io credo però, o signori, che converrebbe eziandio estendere le attribuzioni delle provincie, e quindi proporrò altri emendamenti per cui sia data alle provincie la facoltà di fare i regolamenti per il prosciugamento e la bonificazione dei terreni, per la coltura irrigua, gli esercizi della caccia e della pesca sui laghi e sui fiumi, e per la manutenzione dei boschi.

Signori, se non vogliamo che il Parlamento si occupi da senno di tutte queste cose, noi finiremo coll'abbandonare precisamente tutte queste materie ad una noncuranza che potrà loro tornar perniciosa.

Io credo invece che queste materie essendo affidate ai Consigli provinciali, mentre accrescerà di molto la consistenza di quei corpi, ne avverrà altresì che i servizi medesimi ne abbiano giovamento.

Di più osservo che sono cose a cui si accudisce con una diversità grandissima di metodo nelle diverse provincie, per cui è assolutamente impossibile il potere da queste minutissime materie il far distinzioni su cose che non si conoscono. E quindi parmi prudente consiglio quello di lasciare ai Consigli provinciali di fare i regolamenti in proposito, ben inteso lasciando al Governo l'alta sorveglianza per vedere che con questi regolamenti non si vengano, per così dire, ad intorbidare quei principii generali, economici e legislativi i quali debbono essere la base del nostro sistema.

Quindi io spero che questa modificazione verrà accolta dalla Commissione e dalla Camera.

Un'altra modificazione che vorrei proporre è quella che la provincia avesse a nominare un preside della provincia, una specie di sindaco.

Posciacche la provincia è come un municipio in grande, avrà le sue strade, avrà i suoi ponti, avrà le sue scuole, avrà insomma, in proporzione più grande, tutto quello che il municipio ha in piccolo, e dal momento che noi abbiamo riconosciuto che per questo vi debba essere un sindaco, il quale concentra in sè il potere puramente esecutivo, perchè non andremo avanti, perchè non vorremo noi stabilire un sindaco, per così dire, provinciale?

 ${\it Una\ voce}.$ C'è il presidente della deputazione provinciale.

castagnola. Si dice che la deputaziono provinciale elegge un presidente. Sta bene, ma questo presidente non ha le attribuzioni che io vorrei dare a questo preside.

Una voce. C'è il prefetto.

CASTAGNOLA. Il prefetto, secondo l'economia della legge, è al di fuori dell'amministrazione provinciale; e credo che in questa parte la legge sia lodevole.

So che vi è un presidente della deputazione provinciale; ma questo non ha altro che la presidenza, nè gli sono concessi quei poteri che ha un sindaco rimpetto all'amministrazione comunale. Quindi parmi molto conveniente che anche alla provincia sia dato, per così dire, questo sindaco che io chiamerei preside della provincia, ed il quale avrebbe colla provincia precisamente gli stessi rapporti che ha il sindaco col comune.

Di più, siccome egli non riveste la qualità di ufficiale del Governo, come la riveste il sindaco, parmi che questo preside dovrebbe essere nominato direttamente dal Consiglio provinciale, senza che spetti al Governo alcun diritto di nomina.

Queste sono, o signori, le modificazioni che io crederei conveniente arrecare al sistema provinciale.

Passo da ultimo, ed avrò così finito, a parlare della tutela dei comuni e delle provincie.

E qui, signori, se finora mi son mostrato benevolo e alla Commissione ed al signor ministro dell'interno, bisogna che dichiari che a questo punto non posso a meno di mostrarmi avverso a quanto la Commissione ed il Ministero hanno proposto, o, per meglio dire, conviene che io faccia una distinzione tra la provincia ed il comune.

A questo riguardo io non voglio sicuramente venir a sfoggiare dei principii a voi tutti ben noti sulla tutela di questi corpi comunali e provinciali; ma però non posso a meno di accennare che per quanto noi vogliamo essere larghi rispetto ai Consigli comunali e provinciali, ciò non ostante bisogna ritenere che talvolta vi sono certe materie per cui è assolutamente indispensabile un secondo esame.

To non credo, o signori, che il riesaminare una questione sia misura antiliberale. Per fare una legge dobbiamo votarla non solo noi, ma deve anche votarla ed esaminarla l'altro ramo del Parlamento.

Ma anche nelle questioni minime noi vediamo che si ammette l'appello; per le determinazioni di un'autorità si ammette sempre il ricorso ad un'autorità superiore. Egli è chiaro che non solo gl'individui, ma anche i corpi costituiti possono errare, e che quindi nelle cose di qualche importanza bisogna assolutamente ammettere un secondo esame. Egli è perciò che io crederei conveniente di ammettere una tutela dei comuni e delle provincie per i casi di una maggiore importanza, cioè quando si tratta di cose le quali eccedano l'amministrazione ordinaria, allorquando si tratta, per esempio, di diminuire il patrimonio, di vincolare i bilanci, insomma quando si tratta di cose che eccedono l'amministrazione normale e giornaliera.

Signori, io credo che se noi vogliamo essere liberali, conviene che questo esame non sia già fatto dall'autorità governativa, ma sibbene dagli eletti stessi, dai mandatari della popolazione. Quindi, mentre accetto la proposta del Ministero e della Commissione, che la tutela delle provincie spetti al prefetto, che si possa andare in appello dal medesimo al ministro che deve sentire il Consiglio di Stato, perchè in ciò riconosco una facilità maggiore, perchè tutte le volte che il prefetto si troverà d'accordo colla provincia non sarà mestieri di altre operazioni, mentre, dico, accetto questa proposta, trovo poi che si è fatto veramente un passo indietro, un vero regresso, allorchè si sono tolte quelle franchigie, le quali così felicemente sono state inaugurate colla legge del 23 ottobre 1859.

Quella legge ha fatto un passo ardito, allorchè, togliendo esempio da quanto si praticava nel Belgio, ha stabilito in Italia le Deputazioni provinciali. Or bene, queste Deputazioni provinciali, le quali sono elette dai consiglieri provinciali, come meglio di me tutti sapete, esercitano la tutela sulle Opere pie e sopra i co-

Io credo, per le informazioni che ho, che realmente le stesse abbiano lodevolmente disimpegnato il loro còmpito.

Io so che mentre nel Belgio, per esempio, sono stipendiate, non lo sono da noi; io so che quella di Genova, cui ebbi per qualche tempo l'onore di appartenere, in un anno solo ha sbrigato ben 1840 affari; locchè, vedete, non è cosa di poco momento; e quello che è più a ritenersi si è che generalmente queste Deputazioni provinciali, alla cui testa stava il prefetto, andavano d'accordo col rappresentante del potere governativo, e furono rarissimi i casi di dissenso.

Ora, dopo una prova fatta così felicemente, dopo che gli eletti delle popolazioni disimpegnarono così bene questo uffizio, io restai molto contristato nel vedere come si voglia fare un passo addietro, come si ritolga una guarentigia che era stata concessa, e come si vogliano dare ai Consigli di governo ed ai prefetti dei poteri che appartenevano per lo innanzi agli eletti delle popolazioni.

Quali sono mai i motivi pei quali si è creduto di far ciò? Si dice: ma i consiglieri provinciali sono nominati per amministrare le cose dei comuni, non già per tutelare i Consigli comunali e le Opere pie.

Questo parmi che in sostanza sia l'Achille degli argomenti fatti valere dalla Commissione. Essa disse inoltre: non sappiamo se sia idea più liberale lo affidare la tutela al Governo, od affidarla agli eletti delle popolazioni.

Ma, signori, io credo che dessi abbiano un mandato di tutelare i comuni, perchè dal momento che gli elettori sanno che, nominando i consiglieri provinciali, nominano non solo quelli che debbono amministrare la loro provincia, ma coloro che debbono altresì eleggere i membri della Deputazione provinciale, conferiscono loro nello stesso tempo questi due poteri di amministrare le cose provinciali e di eleggere in secondo grado dei tutori della cosa pubblica.

Ma quello che io prego poi la Camera di ritenere si è questo, che il motivo principale da cui si partiva allorquando si adottava il principio delle Deputazioni provinciali si era che tutte le pratiche le quali sono alle stesse Deputazioni affidate, sono affari, sono incartamenti, la soluzione dei quali, più che dalla cognizione delle leggi e dei principii economici, dipende dalle cognizioni di puro fatto, dall'apprezzazione delle circostanze locali. Di che si tratta in questi casi? Si tratta di vedere se un dato comune possa vincolare il suo bilancio per quattro o cinque anni, se possa procedere ad un'alienazione, se possa fare una locazione oltre il novennio; si tratta di vedere se ha fatto le spese obbligatorie; se il numero delle scuole che sono aperte sia quello che corrisponde ai bisogni della popolazione e alle circostanze locali; si tratta di vedere se la spesa che fa per la guardia nazionale sia sufficiente.

Queste, o signori, sono questioni d'apprezzamento,

per le quali è necessario conoscere le condizioni particolari in cui versa un comune, è necessario del comune stesso conoscere le condizioni finanziarie. Secondo che un comune versa in prospere od in cattive condizioni, è il caso d'ingiungergli l'apertura di nuove scuole, di negargli o di permettergli l'alienazione di un immobile. Queste cognizioni di fatto non si possono avere, come ben si vede, che dalle persone del luogo. Persone venute di lontani paesi, sebbene dotte nelle materie economiche e nei principii del diritto costituzionale, non possono essere a giorno di tutte queste cose; nel qual caso trovansi sovente i consiglieri di prefettura e i prefetti, quindi debbono ricorrere alle persone del paese per conoscerle, e non possono perciò bene adempire alla loro missione, essendo ben sovente tratti in errore.

E' dunque meglio dar la preferenza, per queste attribuzioni, alle persone del luogo, sulle quali si raccoglie la confidenza degli elettori.

Credo anzi che la distinzione stabilita della legge Rattazzi, pubblicata nel 1859, sia tale che meriti d'essere seguita. Quel ministro non ha dimenticato qual'è l'ufficio del Governo, ha ritenuto che al Governo specialmente spetta di vegliare all'adempimento delle leggi. Secondo la legge del 1859, tutte le volte che un comune, o nella forma, o nella sostanza, ha violato la legge, il sotto-prefetto ha facoltà di farne sospendere le deliberazioni, di denunciarle al prefetto, il quale ne delibera l'annullamento in Consiglio di prefettura. Dunque vedete che anche il Governo conserva le sue attribuzioni.

Parmi in sostanza che questa divisione sia razionale; poichè o si tratta di violazione della legge, o si tratta della lesione degl'interessi. Rinnovo qui una distinzione sulla quale tanto si è parlato nei giorni scorsi: tuttavolta che si tratta della violazione della legge, possiamo dire che nel concetto di chi dettava la legge del 1859 prevalga sempre l'opera del Governo, ma quando non si tratta di violazione di legge, ma soltanto di vedere se siano soddisfatti gl'interessi degli amministrati, allorquando si tratta di vedere se la presa deliberazione sia o no conveniente, allora in quel caso io credo che saggiamente siasi stabilito che a luogo dei magistrati amministrativi debbano prevalere le cognizioni di coloro che essendo della provincia, che essendo in sul sito possono avere delle cose una giusta cognizione, e le persone locali debbano prevalere alle autorità governative.

Io quindi scongiuro la Camera a non voler guastare questo bellissimo sistema, il quale venne introdotto e relativamente al quale la pratica ha dato felici risultamenti.

Io credo che certe guarentigie di libertà non sia forse assolutamente necessario il darle, ma una volta che esse sono date, sia pericoloso ritornare indietro levandole; e se il Governo generosamente si è già spogliato di queste attribuzioni e le ha lasciate alle Deputazioni provinciali, non debbe ora fare un atto di pentimento mostrandosene dolente e di averle ancora desideroso.

Poichè il prefetto, secondo il nuovo sistema, non è più il capo della Deputazione provinciale, parmi che si potrebbe combinare il di lui ufficio col fargli fungere presso le Deputazioni provinciali le funzioni di conmissario regio; egli avrebbe sempre il potere come censore, come pubblico sorvegliatore, di far tradurre gli affari davanti il Consiglio di Stato, perchè, se la Deputazione provinciale, per una momentanea ipotesi, si facesse a violare il principio del giusto e dell'onesto, non è dessa l'arbitra assoluta dei corpi ad essa sottoposti.

Ritenete però, o signori, che io ho avuto il piacere di vedere come il Consiglio di Stato il più delle volte ha confermato l'operato, le deliberazioni delle Deputazioni provinciali.

Il signor ministro pare accenni di no, ed io posso assicurarlo che nelle Deputazioni provinciali di cui ebbi l'onore di far parte, ho molto spesso veduto il Consiglio di Stato approvare l'operato di quelle Deputazioni. D'altronde egli può presentarci uno stato di questi lavori, e noi potremo vedere se furono molti i casi in cui realmente il Consiglio di Stato abbia dovuto riformare deliberazioni erronee.

Per questi motivi adunque, io dico che questa misura, la quale parmi, mi si permetta la parola, liberticida, perchè toglie la libertà che già si aveva, non sarà, io spero, accolta dalla Camera, e verrà, spero, ritirata dagli stessi proponenti. Io non posso assolutamente credere che un Parlamento italiano voglia togliere ciò che è stato accordato nel 1859 dalla dittatura.

Signori, avrei altre osservazioni da fare, ma veggo che per lungo tempo ho abusato della vostra pazienza, e quindi credo piuttosto conveniente di riserbarmi la parola per potervi proporre emendamenti quando si discuteranno i singoli articoli della legge.

Io sottoporrò i miei emendamenti al vostro giudizio e vado a depositarli sul banco della Presidenza, però dichiaro che ove dalla continuazione della discussione vedessi che realmente non vi sia probabilità che i medesimi vengano accolti, sarò il primo a ritirarli, onde non far perdere un tempo che io credo assolutamente per noi prezioso.

Ma qualunque sia la sorte che sia riservata ai medesimi, permettetemi, o signori, prima di finire, di porgervi una fervida preghiera.

La prima Legislatura italiana, io credo, o signori, che stia attualmente per finire: la storia la giudicherà.

Qualunque possano essere le colpe della medesima, io credo, signori, che dessa abbia sciolto un gran problema, quello di mostrare al mondo che fu possibile on un'assemblea composta di deputati venuti da tante parti diverse, che avevano interessi diversi, che mai si erano visti e conosciuti, che fu possibile di governare Italia. (Bene!)

Quest'assemblea ha dovuto imporre dei forti e pesanti balzelli sulle popolazioni da essa amministrate,

e non solo si sono votati nuovi pesi mediante le imposte, ma pur anco colle leggi di reclutamento per l'esercito di terra e l'armata di mare. Noi abbiamo provveduto, è vero, all'armamento nazionale; noi abbiamo votate strade ferrate e strade rotabili, ma noi non abbiamo fatto niente, assolutamente niente per le nostre libertà.

Io credo quindi che sia nostro còmpito d'onore, prima di separarci, di fare una legge eminentemente liberale, di fare una legge la quale assicuri la libertà di tutti i nostri municipi e di tutte le nostre provincie.

Lo ripeto ancora una volta: riteniamo che l'Italia è il paese del municipio romano e del comune del medio evo, anzi mi sia permesso di ricordare un periodo che si legge nella relazione con cui il ministro Rattazzi accompagnava la legge del 23 ottobre 1859. Ivi sta scritto:

« Se i comuni perirono, e con essi si oscurarono i destini della patria, si fu meno per l'abuso della libertà che per difetto di un nesso che li stringesse in corpo di nazione e li rendesse abili a resistere agli urti esteri. »

Quale dunque deve essere la nostra missione? Quella di formare quel nesso politico, che dia corpo e forza alla nazione; ma nel tempo stesso noi dobbiamo fare quanto è possibile per dimostrare che noi non vogliamo confiscare quelle libertà comunali, le quali, nei tempi andati, nella fuliggine del medio evo, diedero dei lampi di così splendida luce.

Facciamo dunque vedere che attorno a quel nesso politico si radunino i comuni e le provincie colle loro libertà.

Insomma, scriviamo, per quanto è possibile, in fronte alle nostre leggi amministrative: unità politica, discentramento amministrativo. (Segni di approvazione)

PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI CABLO. Nell'imprendere a parlare in favore del progetto di legge che è sottoposto alle nostre deliberazioni, io debbo porre affatto in disparte le questioni politiche. Poichè, se avessi a portare giudizio dal punto di vista delle opinioni politiche sui fatti che hanno preparato la presentazione di questa legge per parte del Governo, e sulle condizioni nelle quali essa è recata in mezzo a noi, io avrei molte riserve da fare. Una legge così importante per l'ordinamento dello Stato, una legge intorno alla quale, come ben diceva l'onorevole Castagnola, viene a raggrupparsi tutto il sistema organico del nuovo Stato italiano, questa legge, dico, considerata al punto di vista politico, avrebbe dovuto essere rifatta per intero. Chè se coloro che stavano al potere non credevano che la legge del 1859 potesse sostanzialmente essere mantenuta in vigore, non dovevano, secondo me, essere così prodighi di censure e screditarla come hanno fatto per motivi partigiani o per recar danno alla riputazione politica dei suoi autori.

Per altra parte ritengo che sia così urgente l'unifi-

cazione delle leggi amministrative, che sianvi certe riforme così premurose e necessarie, che piuttosto che respingerle allorchè accennano ad uno sviluppo di libertà, o ad importanti vantaggi economici, non convenga respingerle, sebbene non siano fra loro collegate da disposizioni di principii e di massima, perfettamente concordanti, sebbene non formino un corpo perfettamente omogeneo ed unissono. Piuttosto, dico, che respingere questi vantaggi parziali, li dobbiamo accettare, tenendo conto delle condizioni di fatto nelle quali si trovano il nostro paese e la Camera, allorquando questa importante discussione loro viene posta innanzi.

Io quindi mi manterrò in una sfera molto più modesta e ristretta, non solo di quella alla quale volle innalzarsi l'onorevole D'Ondes-Reggio, ma ancora di quella nella quale si portò l'onorevole Castagnola.

Certo, nessuno è più di me impaziente di vedere attuate in Italia le più ampie libertà, ma io non mi dissimulo punto che la libertà difficilmente vive e si sviluppa, se non in relazione collo sviluppo della coscienza: collo sviluppo della coscienza individuale si sviluppa la libertà individuale, collo sviluppo della coscienza pubblica si possono sviluppare le libertà pubbliche. Per modo che in un popolo di già educato e civile la pianta della libertà mette molto più rapidamente profonde radici, s'innalza più rigogliosa e dà frutti molto più sugosi e vivificatori che non in un paese che manchi di coscienza civile.

Epperciò lo scopo che noi ci dobbiamo proporre si è quello di cercare innanzi tutto che le nostre leggi, rispettando in massima i diritti e le libertà dei cittadini, dei comuni, delle provincie, piglino quella via più diretta per dare un pronto e largo sviluppo all'incivilimento nazionale.

Il principio che contiene in sè tutte le massime direttive, secondo le quali io vorrei informato il disposto delle leggi amministrative, è questo, che gl'interessi non possono meglio amministrarsi che dagli interessati medesimi.

Però mi affretto a porre a questo principio una sola riserva, una riserva che credo assolutamente indispensabile, ed è che per interessati non s'intendano se non coloro i quali sono capaci di conoscere gl'interessi che sono chiamati ad amministrare.

Ciò mi conduce a far prendere nota dalla Camera di un fatto.

Egli è pur troppo vero che in Italia non vi è dappertutto un'eguale educazione civile, non vi è dappertutto un'eguale conoscenza degli interessi che si dicono provinciali e comunali; non vi è dappertutto un'eguale capacità d'amministrare cotesti interessi.

Questa distinzione si può stabilire in due modi, sia che si guardi in tutte del pari le provincie d'Italia ai comuni volgarmente detti urbani e ai comuni rurali, sia che si guardi alla differenza che passa nel grado di educazione civile tra provincia e provincia.

Ora, o signori, è questa la questione più delicata ed importante che noi abbiamo a trattare a proposito delle

riforme nelle quali la Commissione restringe le sue pro poste. Possiamo noi in ragione di questo fatto, che, ripeto, nessuno può negare, della esistenza, cioè, di comuni in gran numero, i quali non possono dare guarentigie di capacità sufficiente ad amministrare i loro interessi, possiamo, dico, impedire l'esercizio di quel diritto naturale che ha ciascuno d'amministrare i proprii interessi, quand'anche di ciò sia meno capace?

D'altro canto è pure una verità, che niuno vorrà disconoscere, esservi una repulsione profonda a stabilire categorie fra i comuni in guisa che altri possano, altri non possano amministrarsi senza tutela.

E quand'anche tale repulsione non esistesse, quando anche si potesse credere che la maggioranza di questa Assemblea s'inducesse a stabilire diverse categorie di comuni in guisa che altri fossero sottoposti a maggior tutela, altri a minore, altri ancora a nessuna, non mi venne fatto, non dirò a me che sui miei studi non posso fare che pochissimo assegnamento, ma da moltissime persone in questa materia peritissime ed autorevolissime e per studi e per pratica di pubblica amministrazione, non mi venne fatto, dico, di udire suggerito un mezzo pratico per questa distinzione, che, possa soddisfare la ragione e la logica, e possa e con logica e con giustizia e con equità applicarsi alle condizioni nelle quali si trovano i comuni in Italia.

Allora a me parve che non rimanesse altro che cercare un mezzo pratico per cui si potessero di fatto stabilire quelle guarentigie contro l'incapacità di certi comuni che non vedessero nel fatto stesso la libertà di certi altri che si reputavano capaci; ed a me è parso che questo scopo si potesse ottenere con due mezzi, uno preventivo, l'altro repressivo.

Il mezzo preventivo mi venne suggerito da disposizioni della stessa legge del 1859, le quali sono piuttosto ampliate che ristrette dalla proposta del Ministero e della Commissione, e consiste nella determinazione delle spese obbligatorie.

Gli è ben vero che abbiamo udito l'onorevole D'Ondes scagliarsi contro il concetto stesso delle spese obbligatorie; ma per fortuna egli è venuto a darci tale esempio delle funeste conseguenze di queste spese, che io credo avrà persuasa invece la Camera a non turbarsene di troppo la coscienza. Egli trovò che con quel sistema saremmo venuti a costringere non so qual comune ad avere un maestro che non voleva stipendiare, invece di un asino che aveva deliberato di comprare.

In verità, per quanto amore vi sia in questa Camera per ogni sorta di libertà, non dubito che essa senza esitanza sottoponga i comuni all'obbligo di avere un maestro, anzichè lasciare ad essi la libertà di avere degli asini.

Dunque, siccome per mezzo delle spese obbligatorie giungiamo senza fallo ad impiegare tutte quelle risorse che hanno i comuni meno agiati, quelli in cui (e questo non ha bisogno d'essere dimostrato) sono per lo più minori le guarentigie in fatto d'amministrazione, se noi veniamo per mezzo delle spese obbligatorie a

costringerli ad impiegare le loro risorse in quel modo in cui liberamente i comuni educati a civiltà, i comuni capaci d'amministrare i propri interessi le spenderebbero, evidentemente noi avremo già tutelati in gran parte gl'interessi generali della nazione, e noi avremo in tal modo impedito lo spreco del denaro comunale.

Ma allorquando i comuni hanno adempiuto a tutte le spese obbligatorie, quando hanno usata così una gran parte delle loro finanze, vuolsi ancora provvedere a che i denari che loro possono rimanere non vadano o malversati, o sciupati.

A questo in parte già pensò la Commissione, poichè propose un sistema in virtù del quale i maggiori imposti possono interporre ricorso contro quelle deliberazioni comunali, le quali oltrepassassero un certo limite d'imposta, o vincolassero il bilancio al di la d'un certo numero d'anni. Ma considerando che nei comuni precisamente pei quali noi serbiamo dubbi intorno alla capacità d'amministrare, quest'incapacità non possa a meno d'essere generale nella popolazione, non si può supporre che là dove non trovate elettori illuminati, ove non trovate capaci amministratori, troviate poi gente atta a capire il danno che loro possa venire dalle deliberazioni del municipio, e ad usare con sagacità ed efficacia del mezzo dei ricorsi.

Quindi a me pare che anche a questo punto verrebbe molto opportuna non già la tutela, ma la vigilanza del Governo.

E qui permettetemi, signori, che io vi accenni il concetto che mi fo del Governo, quando si trova in presenza degli individui o dei corpi costituiti nello Stato.

L'uffizio del Governo è essenzialmente sempre un uffizio di vigilanza. Lo stesso nome che ha nelle leggi costituzionali, cioè, quello di potere esecutivo, indica che suo uffizio è specialmente di provvedere all'esecuzione delle leggi, di provvedervi eseguendole egli stesso, quando ne ha il mandato, facendole eseguire allorquando altri ha quest'uffizio. Quindi, sia il prefetto, siano quelle autorità a lui sottoposte, le quali verrebbero mantenute, o verrebbero stabilite nelle provincie, nei circondari, nei mandamenti, dovrebbero esercitare una continua vigilanza precisamente in quei comuni, che per la loro infelice condizione in fatto di educazione civile, possono più facilmente mettersi in contraddizione sia colla lettera della legge, sia collo spirito liberale che informa le nostre istituzioni politiche.

Cotesti funzionari richiamerebbero innanzi alle Deputazioni provinciali quelle materie comunali dalla legge tassativamente contemplate, o quegli atti dei poteri municipali che venissero a ledere gl'interessi permanenti della generalità dei cittadini.

Il mio discorso mi conduce a parlarvi della Deputazione provinciale in quanto riguarda la così detta tutela dei comuni.

Avrete osservato che nel mio concetto già venne ri-

stretta questa tutela, poichè non è stabilita a priori sopra gli atti di tutti i comuni, ma solamente la Deputazione provinciale verrebbe costituita come una sorta di magistrato d'appello, e perfettamente competente intorno alle materie d'amministrazione comunale, il quale darebbe il suo avviso e pronunzierebbe anche la sua sentenza allorquando venisse a lui fatto ricorso sia dai maggiori imposti o dagl'interessati, come propene il progetto della Commissione, sia dagli agenti governativi, come mi piacerebbe venisse in seguito deliberato.

Permettetemi che io giustifichi questo mio modo di vedere, dicendovi quali motivi di fiducia io provi per questa parte nelle Deputazioni provinciali. Esse appo di noi sono l'emanazione del Consiglio provinciale; e voi sapete che questo viene formato da deputati mandamentali. Quindi voi trovate nei componenti del Consiglio provinciale, fra cui è eletta la Deputazione, precisamente quella classe d'uomini i quali avendo vissuto in mezzo agl'interessi comunali, essendo imbevuti, direi, di questi studi locali, pure non appartengono esclusivamente a quei piccoli comuni dove le questioni rivestono un carattere di consorteria, subiscono gli effetti delle grette lotte di persone, delle più meschine invidie e vanno soggette ad influenze perniciose.

Egli è evidente che, quando un'aggregazione di comuni manda un rappresentante alla Deputazione od al Consiglio provinciale, manda un individuo che ha la conoscenza dei bisogni locali, è evidente, a cagion di esempio, che il membro eletto pel Consiglio provinciale, vogliam dire del mandamento di Moncalieri, se viene in campo una questione di qualche importanza pel comune di Truffarello, di Chieri o di altro comune vicino, ha tutte le informazioni locali necessarie per la tutela degl'interessi di quei comuni, ha tutte quelle cognizioni speciali che possono illuminare il suo giudizio. Nel tempo stesso egli non è vincolato da quelle influenze personali che possono facilmente predominare sull'animo di coloro che stanno rinchiusi nella cerchia di un solo piccolo comune. Quando considero i membri della Deputazione provinciale atti ad esercitare la tutela sui comuni, non lo posso fare che a patto di due condizioni; queste condizioni le trovo attuate in quel paese d'onde furono prese molte disposizioni della legge vigente, cioè della legge del 1859.

Voi sapete che nel Belgio prima di tutto i membri della Deputazione provinciale non possono essere consiglieri comunali e vanno soggetti a parecchie altre eccezioni di eligibilità.

In secondo luogo, i membri delle Deputazioni provinciali ricevono una indennità che, se noi vogliamo costituire seriamente la provincia, non lo possiamo fare altrimenti, se non se affidando la parte esecutiva della sua amministrazione alla Deputazione provinciale. Nè da questa possiamo esigere che adempia con zelo ai doveri che può prescriverle la legge, se non fosse compensata con una bastevole indennità.

Poichè questo è il solo inconveniente che io sento lamentare da quella provincia italiana dove queste istituzioni provinciali hanno da maggior tempo radice, dove hanno dato del resto ottime prove, dove sono divenute profondamente popolari, dove formano un titolo di vanto e di soddisfazione per quelle popolazioni, voglio dire nella Romagna, una sola lagnanza io ho udito fare dai nostri colleghi romagnoli contro l'istituzione delle Deputazioni provinciali; ed è quella che non ricevendo indennità i membri della Deputazione provinciale, vogliono quasi sempre essere eletti nel capoluogo di provincia, e così tutti gl'interessi sono amministrati unicamente sotto il predominio di questo capoluogo, e da persone che ignorano le condizioni reali dei piccoli comuni.

Ma voi invece seguite l'esempio del Belgio. Io credo che, quando vi sono casi affatto pratici, non si vorrà spingere quella specie di superbia nazionale a non volere imitare una disposizione di legge, unicamente perchè essa è già stato applicata altrove, e che non si potrebbe a meno di dire che noi ci vagliamo del buon esempio da altre nazioni dato, noi allora troveremo che le Deputazioni provinciali possono ottimamente raggiungere il loro scopo, possono ottimamente adempiere tutti gli uffici che loro sono prescritti.

Non voglio tralasciare di notare che allorquando voi sostituirete i membri delle Deputazioni provinciali colle indennità agl'impiegati governativi che voi dovreste mantenere co' loro stipendi, colle loro pensioni e con tutti quegli altri inconvenienti che abbiamo tante volte sentito lamentare nelle istituzioni burocratiche, ebbene, voi certamente farete un'economia tutt'altro che dispregievole. Voi farete atto di vero discentramento, di sincero liberalismo, nel costituire il potere provinciale nelle mani degli eletti del suffragio popolare, degli eletti del Consiglio provinciale.

Egli è questo un sistema che non corrisponde alla stretta significazione della parola tutela, ma che presenta un complesso di sufficienti guarentigie, per la retta amministrazione dei comuni piccoli od arretrati nella educazione civile.

Questo sistema può essere introdotto nella legge che noi stiamo discutendo senza offendere la suscettibilità di nessun comune, senza offendere i diritti delle maggiori città, di quei comuni, cui per la composizione del loro personale amministrativo e pei mezzi di sindacato della pubblica opinione, nessuno vorrà negare la perfetta capacità e quindi il pieno diritto di amministrare da sè i loro propri interessi.

Basterà che le norme prescritte dal Governo a' suoi agenti, i quali, come io diceva, sarebbero, nel sistema che vi propongo, chiamati a vigilare sull'amministrazione dei comuni, basterà che le norme che il potere centrale darà a questi suoi agenti, siano dirette a che non si immischino negli affari dei comuni, non esercitino la loro vigilanza se non in quei casi in cui è evidente che le popolazioni non sono in grado di sindacare da per sè gli atti dell'autorità municipale.

Io ho creduto di dover prendere la parola nella discussione generale, perchè questa questione della tutela mi parve essere cardinale in qualsiasi legge provinciale e comunale, ed essere sopratutto importantissima a risolvere in modo pratico per le condizioni in cui versa il paese nostro.

Tuttavia, egli è evidente che sarebbe un far perdere tempo alla Camera il voler fin d'ora specificare, come a ciascun articolo, in cui di questa tutela possa essere discorso, io sia per proporre alcuni emendamenti

Io non farò più che un'osservazione prima di terminare il mio discorso.

Vi è un nemico della libertà che noi dobbiamo costantemente combattere, un nemico lasciatoci dalle tradizioni di pressochè tutti i Governi nei quali si partiva l'Italia, nemico che oltre di ciò trova un appoggio gagliardo in tutto l'organismo di una grande nazione vicina, la quale, se non ci ha dato degli esempi molto felici in fatto di libertà, ha tuttavia, mediante la forza e la compattezza del suo organamento interno, raggiunto un grado di potenza che la fa invidiabile agli altri popoli, che loro fa qualche volta dimenticare a qual prezzo di libertà perduta od incatenata questa potenza, questa forza d'azione, questa compattezza di istituzioni interne abbia dovuto essere comperata.

Ebbene, o signori, l'esistenza di questa opinione nemica delle nostre teorie, che anzichè di libertà crederei di chiamare più esattamente di emancipazione comunale e provinciale, l'esistenza di quest'opinione avversa, e l'appoggio che essa trovò in coloro che hanno grandissimo credito in tutte le parti d'Italia, come uomini di Governo, uomini lungamente impratichiti nell'amministrazione dello Stato, mi suggerisce di conchiudere raccomandando ai miei colleghi di non lasciarsi trascinare dalla quistione di diritto, dall'amore platonico delle libertà comunali, dai ricordi storici dei nostri municipi, e di ciò che questi municipi in tempi così diversi dai nostri hanno operato. Prego i miei colleghi invece a pensare di costituire fortemente la provincia. ad accrescere le sue attribuzioni, a costituire le sue risorse finanziarie nel tempo stesso che le si accrescono gli uffici, poichè la provincia presenta delle guarentigie di capacità amministrativa che non presenta il co-

Credo di non illudermi allorchè suppongo che molti dei miei onorevoli colleghi appartenenti a quelle parti d'Italia in cui i perversi governi scarseggiarono maggiormente nell'illuminare della luce dell'educazione i popoli, o non solo furono scarsi di questi lumi, ma li spensero affatto, e contrastarono tutte le iniziative del popolo, in questa materia, dico, molti dei miei colleghi, i quali appartengono a quelle parti d'Italia, proverebbero per avventura molta ritrosia se dovessero rimettersi immediatamente agli effetti dell'emancipazione dei comuni, se non trovassero guarentigie sufficienti contro alle deliberazioni che essi possano credere con ragione non prendersi con abbastanza informata coscienza.

Ma invece questi stessi miei onorevoli colleghi io credo che, allorquando considerino quale sia la composizione dell'amministrazione provinciale, come molto più se si dà la guarentigia dell'indennità ai membri della Deputazione provinciale, questa possa venire composta d'uomini eminentemente adatti all'amministrazione, io credo che allora non avranno più difficoltà di unirsi a me ed a coloro dei miei amici che credono di dover restringere, per quanto è possibile, l'azione della burocrazia; non avranno difficoltà di unirsi a coloro i quali credono che l'affidare alle popolazioni stesse, agli interessati, l'amministrazione dei loro interessi sia il miglior modo, perchè questi interessi vengano più presto e più ampiamente soddisfatti.

Signori, io credo che non dobbiamo spaventarci della libertà; io credo che la libertà non sia per gli animi altro che quello che è la ginnastica pei corpi.

Non altrimenti che quel giovine adolescente, il quale al primo giorno che entra nel ginnasio non sa quasi muovere le sue membra, non sa spiccare che brevi e paurosi salti, a misura che si esercita acquista maggior forza ed elasticità, ed eseguisce infine i giuochi più meravigliosi di vigore e di sveltezza, così i popoli italiani coll'uso che loro si dia della libertà, non faranno che diventare più attivi, vigorosi ed efficaci nello sviluppo e nella soddisfazione dei proprii interessi.

Quindi, riserbandomi, a seconda delle idee che ho avuto l'onore di esporre sin qui, di presentare alcuni emendamenti od aggiunte alla proposta della Commissione, spero che la Camera mi vorrà perdonare di averla intrattenuta sopra un argomento, sul quale particolarmente io credo che si fondi l'avvenire della buona amministrazione, lo sviluppo della libertà amministrativa nel regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini ha la parola.

DE BONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE BONI. Mi pare che si potrebbe ora sciogliere la seduta; questa sera vi è relazione di petizioni? È giovedì.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Questa sera non c'è seduta. Anzi in questo momento debbo pregare la Camera di stabilire se domani intende o no riunirsi nella consueta seduta serale del venerdì.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Dunque, se non vi sono opposizioni, rimane inteso che domani vi sarà seduta diurna e seduta serale.

CADOLINI. Io mi sono inscritto per parlare contro questo progetto di legge, imperocchè credo che se vi è necessità di dotare definitivamente l'Italia di una legge intorno all'ordinamento comunale e provinciale, noi la dobbiamo fare più maturamente e in modo corrispondente ai principii di più larga libertà di quel che la Commissione ci abbia proposto.

Unitamente a parecchi altri colleghi miei amici, io ho presentato al banco della Presidenza un ordine del giorno tendente a rinviare il progetto di legge alla Commissione, e del quale ne darò ora lettura alla Camera.

PRESIDENTE. Se permette, lo leggerò io stesso.

L'onorevole Cadolini ha fatto la proposta seguente:

- « La Camera rinvia il progetto di legge alla Commissione con invito di riformarlo sopra le seguenti basi:
- 1º Riforma per legge delle circoscrizioni territoriali in quanto concerne la formazione di comuni abbastanza ricchi e popolosi per potersi amministrare liberamente da sè:
- 2º Costituzione del comune e della provincia come enti morali autonomi indipendenti da qualunque tutela, salvi quei temperamenti che si riferiscono alla osservanza della legge;
- « 3º Libertà nei comuni e nelle provincie di determinare i propri tributi, equamente ripartiti sopra le diverse fonti delle loro rendite;
- « 4º Pubblicità di tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali;
- « 5º Diritto di voto elettorale in tutti i comunisti
 maggiorenni aventi i diritti civili;
- 6° Diritto di eleggibilità in tutti gli elettori che sanno scrivere e che non esercitano uffici incompatibili colla loro indipendenza;
 - ← 7° Contenzioso elettorale ai tribunali ordinari;
- « 8º Diritto ai comuni e alle provincie di eleggere i capi delle rispettive amministrazioni. »

Sono firmati a questa proposta i signori deputati:

Cadolini, Lazzaro, Mordini, Catucci, Carnazza, Marolda-Petilli, Miceli, Tamajo, Greco Antonio, Polti, Giunti, Cognata, La Porta, Mauro-Macchi, Marcone Nicola, Brunetti Gaetano, Curzio, De Boni, Avezzana, Massei, Golia Cesare, Del Giudice, Vecchi, Della Croce.

CADOLINI. Se il tempo che ci resta innanzi di compiere i nostri lavori parlamentari di questa Sessione fosse per avventura men breve, noi avremmo potuto intraprendere la discussione della legge e proporre sopra i singoli articoli tutte le modificazioni le quali fossero consentanee ai principii da noi compendiati nell'ordine del giorno testè letto.

Ma giacchè il tempo è così breve, nè possiamo credere che il medesimo possa bastare a compiere una discussione così ampia di principii, quale noi crediamo necessaria, noi proponiamo che la legge venga rinviata alla Commissione con invito di prenderla in nuovo esame per poscia ripresentarla alla Camera colle riforme a cui noi per sommi capi abbiamo accennato.

Ora, per isvolgere e dimostrare il concetto di questo ordine del giorno, io passerò rapidamente in rassegna i punti nei quali noi crediamo che la legge proposta dal Ministero sia un peggioramento della legge che attualmente vige nella maggior parte delle provincie italiane, e le ragioni per le quali crediamo che convenga piut-

tosto restar ancora per qualche mese nel provvisorio che adottare definitivamente un progetto di legge che, sancito rapidamente fra gli strettoi del breve tempo e dei calori della stagione, potrebbe disconvenire agl'interessi del paese e compromettere radicalmente il sistema amministrativo della nazione.

Innanzi tutto io farò riflettere alla Camera come il Ministero proponga nei primi articoli del suo progetto di legge di fare aggregazioni e disgregazioni di comuni per decreto reale. Come verrò più tardi esponendo, io credo che sia assolutamente necessario il fare simili aggregazioni di comuni, ma credo altresì che vi sia nello Statuto fondamentale del Regno una disposizione la quale impone al Ministero di sottoporre alle decisioni del Parlamento qualunque riforma di questa natura, come impone a noi, che siamo parte essenziale del potere legislativo, di esigere che qualsiasi modificazione nella circoscrizione dei comuni sia approvata per legge.

Infatti, o signori, lo Statuto all'articolo 74 dice Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge. >

Ora, o signori, come mai consentirete che si accordi al Governo la facoltà di fare per decreto reale quello che lo Statuto fondamentale del Regno riserva al potere legislativo?

Nè si dica, o signori, che dal momento che il Ministero ha dal Parlamento la facoltà di fare aggregazioni e disgregazioni per decreto reale, questa facoltà così legittimata sia sufficiente a mantenere invulnerato lo Statuto.

Con questa teoria, o signori, si distruggono le franchigie costituzionali.

Se noi potessimo a questo modo impunemente violare lo Statuto, delegando al Governo i poteri che al Parlamento spettano, al paese, ai cittadini non resterebbe più guarentigia di sorta. O il Governo chiede i pieni poteri, ed allora noi sappiamo di rinunziare per intero ai privilegi che lo Statuto ci conferisce; o il Governo non chiede i pieni poteri, e noi dobbiamo mantenere incolumi le prerogative del Parlamento.

Nè io credo che a risolvere la questione importantissima dell'aggregazione dei piccoli comuni sia mestieri ricorrere al sistema incostituzionale di affidarne per intero il còmpito all'arbitrio ministeriale. Ma di questo argomento mi riservo di parlare più tardi.

Il Ministero propone nel suo progetto di legge la sostituzione del prefetto alla Deputazione provinciale, per pronunziare sui reclami intorno alla formazione delle liste elettorali.

Ora la Camera mi consentirà che questa è un'altra riforma illiberale, perchè tutte le volte che il Governo cerca di sostituire l'autorità governativa alle rappresentanze elettive egli fa opera contro il progresso e contro la libertà.

Il Ministero propone di sostituire la tutela del prefetto sui conti delle amministrazioni speciali, ora di-

pendenti dai comuni, e questa è pure una riforma che viene a colpire quei principii di libertà a cui certamente è meglio informata la legge vigente, per le disposizioni che porta all'articolo 80.

Altrove il Ministero propone che per decreto reale si determinino le qualità che debbono avere i segretari dei comuni. Anche qui il Governo vuole entrare ad immischiarsi in quello che non gli compete.

Esso propone inoltre che siano tolte alle Giunte municipali parecchie delle attribuzioni che hanno finora esercitate, ed eziandio quelle concernenti la vigilanza sull'ornato e sulla polizia locale.

All'articolo 30 il Ministero propone che le Giunte debbano aver obbligo di comunicare ai prefetti le deliberazioni prese d'urgenza che altrimenti spetterebbero al Consiglio. Attualmente le Giunte non hanno quest'obbligo, e per quanto io sappia non sono mai avvenuti disordini a questo riguardo, e le Giunte che in certi casi hanno dovuto prendere deliberazioni di questa natura non hanno mai abusato di tale facoltà. Che cosa poi propone il Ministero? Propone di aumentare in larghissima misura le attribuzioni del sindaco, mostrando anche in questo caso di voler sostituire sè stesso alle rappresentanze elettive, poichè il sindaco è un rappresentante del Governo, essendo, secondo la proposta, di sua nomina.

È ben vero che il ministro deve sceglierlo fra le persone elette dal paese, ma ciò non contraddice a quanto io asserii, imperocchè in qualunque comune fra i consiglieri eletti dal popolo il Governo potrà sempre trovare una persona a lui devota.

Nei nostri paesi (e questo è giusto) non si fa della elezione del Consiglio comunale una questione politica, ma una questione amministrativa. Ond'è che nei Consigli si pongono uomini d'ogni partito purchè onesti e capaci, e così il Governo ha sempre il mezzo di scegliere fra di essi quello che alle sue mire meglio conviene.

Si è perciò che egli pensò: facciamo una legge che allarghi molto le attribuzioni del sindaco, e così avremo nelle amministrazioni comunali una specie di nostro prefetto.

Alle spese obbligatorie dei comuni il Ministero ne aggiunge alcune che, come tutti, io pure ammetto con plauso; ma mi fece gran meraviglia il trovar registrate le spese pel culto. Al nº 11 dell'articolo 35 è detto:

• pel culto e pei cimiteri a norma delle leggi e delle consuetudini. >

Ora, signori, chi fa attualmente queste spese del culto?

GUERBIEBI-GONZAGA. Legga l'articolo 9.

CADOLINI. All'articolo 9 della legge vigente è detto: « pel culto nei casi e nei limiti fissati dalla legge e dalle discipline vigenti e per i cimiteri; » ma il Ministero ha voluto togliere la restrizione che dice: « nei limiti fissati dalla legge, » e propone si dica: « pel culto e pei cimiteri a norma delle leggi e delle consuetudini. » (Si ride)

GUERBIERI-GONZAGA. È la stessa cosa.

CADOLINI. Ma, signori, le consuetudini dov'è andato a prenderle il signor ministro? Nella legge precedente non si trovava una simile frase. Se dobbiamo andar fuori dei limiti della legge, se dobbiamo entrare anche nelle consuetudini, non so fin dove andremo con queste spese di culto. Ma quando saremo alla discussione di questo articolo, spero che la Camera, mostrando intendimenti più larghi che non mostrarono il Ministero e la Commissione, cancellerà quello che il Ministero ha aggiunto, e qualche cosa di più, se è possibile.

Il Ministero adunque, come già avete inteso, ha proposto di togliere la tutela sui comuni ora esercitata dalle Deputazioni provinciali per darla a'suoi prefetti, sia per quanto riguarda i reclami in fatto di elezione, sia per quanto riguarda i bilanci e tutte le questioni patrimoniali dei comuni.

Attualmente non c'è neppure quella limitazione che il Ministero propose all'articolo 52, e che cioè riserva al Re, sentito il Consiglio di Stato, l'approvazione delle deliberazioni delle provincie che vincolino cinque bilanci provinciali.

Quando si è promulgata la legge attualmente vigente si ebbe una maggior fede nella maturità del paese, e si ripose una maggior fiducia in queste rappresentanze provinciali sulle quali, in verità, io non so che il Ministero abbia argomento di diffidare.

Quando poi io vidi l'ultima relazione parziale presentata dalla Commissione intorno alla seconda proposta del Ministero, o signori, io ho dovuto concludere che l'onorevole ministro vorrebbe fare dei suoi prefetti altrettanti pascià! (Si ride)

Quando, o signori, si viene a proporre in un articolo di legge che in caso d'urgenza il prefetto possa prendere i provvedimenti necessari anche oltre tutti i limiti dei poteri che la legge gli attribuisce, riferendone al Ministero, io dico che non si vuole più alcun freno al loro arbitrio, e che s'intende fare dei prefetti altrettanti pascià! (Movimenti)

Fino a questo momento non c'è stato bisogno di dare facoltà così ampie ai prefetti, nè credo che oggi sia sorto. Che se il ministro lo crede, confido che la Camera non vorrà seguirlo su questo pericoloso terreno. Comprendo benissimo che i prefetti possano avere il potere di dare provvedimenti in caso d'urgenza, anche oltre i limiti delle loro facoltà ordinarie; ma io credo, o signori, che questo potere non debba essere discrezionale, bensì circoscritto da altri limiti, oltre i quali in nessun caso i prefetti possano mai trascendere.

Ora toccherò alcune altre questioni, nelle quali il signor ministro era stato più liberale della Commissione.

Il ministro aveva proposto una maggiore estensione del diritto elettorale la dove all'articolo 5 disse che tutti i cittadini di 21 anno che pagano un'imposta diretta, avranno il diritto elettorale.

Ebbene, o signori, questo articolo, il quale tendeva a migliorare la legge ora vigente, la Commissione ha creduto di doverlo sopprimere.

704

In aftro articolo il ministro proponeva che contro le deliberazioni degli uffici elettorali vi fosse ricorso alla Deputazione provinciale: ebbene, che cosa propone la Commissione? Vuole essere più ministeriale del ministro e propone che questa facoltà sia invece attribuita ai prefetti. La Commissione poi per peggiorare la proposta ministeriale ha anche voluto dare facoltà ai prefetti d'intervenire alle sedute delle Deputazioni provinciali, il che dal ministro non era stato proposto.

All'articolo 52 poi la Commissione propone che il prefetto, assistito (sono sempre i prefetti che in tutto hanno ingerenza) assistito dagli uffizi del genio civile, eserciti un'alta sorveglianza sui lavori pubblici della provincia e dei comuni, vietandone l'esecuzione quando i piani siano contrari alle regole dell'arte.

Tutte queste cose devono essere fatte dai prefetti, ed il prefetto può anche sospendere i lavori ordinati dalla provincia perchè a lui non piacciono; e queste sono le riforme portate dalla Commissione sul progetto ministeriale.

Signori, poichè ho letto la proposta della Commissione, mi sono convinto della opportunità che questa legge si debba riformare, tenendo per base altri principii, i quali siano più consentanei ai tempi, i quali corrispondano meglio alle abitudini ormai create nei nostri paesi dalla legge ora vigente, la quale è assai più larga di libertà, che nol sia la legge che ora ci viene a proporre la Commissione,

Ora ho accennato ai motivi principali, pei quali credo che questo progetto di legge debba essere rinviato alla Commissione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione sarà rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 112.

Ordine del giorno per le tornate di domani (Alle ore 12):

1º Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale;

- 2º Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;
- 3º Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.

(Alle ore 8 1/2):

1º Seguito della discussione della parte ordinaria del bilancio dell'anno corrente del Ministero d'agricoltura e commercio;

Discussione dei progetti di legge:

- 2º Riapertura di un concorso per cento posti nella scuola suppletiva per aspiranti a guardia-marina;
- 3º Costruzione di cannoniere, batterie corazzate, zattere da sbarco, ecc.:
 - 4º Leva militare sui nati nell'anno 1844;
- 5º Abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare;
 - 6° Riscossione delle imposte dirette;
- 7º Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad altri ufficiali veneti;
 - 8º Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali;
- 9º Interpellanza del deputato Del Giudice al ministro delle finanze sulla mancata distribuzione del sale ai censuari del Tavoliere di Puglia;
- 10. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Marolda per disposizioni in favore delle vedove degl'impiegati civili che soffrirono pei fatti del 1821;
- 11. Svolgimento del progetto di legge del deputato Macchi per la soppressione degli articoli del Codice penale relativi al duello;
- 12. Svolgimento della proposta di legge del deputato Catucci ad oggetto di impedire la colletta dell'*Obolo di San Pietro* e l'influenza clericale nel regno italiano;
- 13. Discussione del progetto di legge per la costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta La Stella.